

# RESOCONTO STENOGRAFICO

447.

## SEDUTA DI VENERDÌ 6 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GERARDO BIANCO**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	53547	altri (1422); PELLICANÒ (2976); TEODORI ed altri (3095); ZANGHERI ed altri (3381); RONCHI ed altri (3395); TEODORI ed altri (3461); BENEVELLI ed altri (3659); POGGIOLINI ed altri (4246) ( <i>articolo 81, comma 4, del regolamento</i> ).	
<b>Disegni di legge:</b>			
(Approvazione in Commissione) . . .	53596	PRESIDENTE . . .	53552, 53553, 53554, 53555, 53556, 53557, 53558, 53559, 53560, 53575, 53578, 53581, 53585, 53586, 53589, 53592, 53593
(Autorizzazione di relazione orale) .		BENEVELLI LUIGI ( <i>PCI</i> ) . . . . .	53578
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	53596	CALDERISI GIUSEPPE ( <i>FE</i> ) . . . . .	53553
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione):		FACCIO ADELE ( <i>Misto</i> ) . . . . .	53556, 53575
S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4414); e delle concorrenti proposte di legge: GARAVAGLIA ed		GRAMAGLIA MARIELLA ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . .	53586
		MATTIOLI GIANNI FRANCESCO ( <i>Verde</i> ) . .	53553, 53558, 53573

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

PAG	PAG.		
MELLINI MAURO (FE) . . . . .	53589	<b>Nomine ministeriali:</b>	
MODUGNO DOMENICO (FE) . . . . .	53585	(Comunicazione ai sensi dell'articolo	
NARDONE CARMINE (PCI) . . . . .	53557	9 della legge n. 14 del 1978) . . . . .	53597
RUSSO FRANCO (Misto) . . . . .	53559	<b>Per lo svolgimento di interrogazioni:</b>	
TEODORI MASSIMO (FE) . . . . .	53556, 53557	PRESIDENTE . . . . .	53593
VESCE EMILIO (Misto) . . . . .	53554, 53581	ALINOVİ ABDON (PCI) . . . . .	53593
<b>Proposte di legge:</b>		NEGRI GIOVANNI (PSDI) . . . . .	53593
(Annunzio) . . . . .	53596	<b>Sull'ordine dei lavori</b>	
(Assegnazione a Commissione in sede		PRESIDENTE . . . . .	53547, 53549, 53550, 53551,
legislativa ai sensi dell'articolo 77			53552
del regolamento) . . . . .	53596	CALDERISI GIUSEPPE (FE) . . . . .	53552
<b>Proposta di legge d'iniziativa regio-</b>		LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . .	53547, 53551
<b>nale:</b>		MELLINI MAURO (FE) . . . . .	53550
(Annunzio) . . . . .	53596	VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . . .	53549, 53551
<b>Interrogazioni e una interpellanza:</b>		<b>Votazioni nominali</b> . . . . .	53555, 53557, 53560
(Annunzio) . . . . .	53597	<b>Ordine del giorno della prossima se-</b>	
<b>Petizioni:</b>		<b>duta</b> . . . . .	53594
(Annunzio) . . . . .	53547		

**La seduta comincia alle 9,35.**

NATALE AMODEO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Curci, de Luca, Fracanzani, Calogero Mannino, Emilio Rubbi e Sorice sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

NATALE AMODEO, *Segretario*, legge:

Guido Bernardi, da Campagna Lupia (Venezia), e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di un provvedimento legislativo a tutela dei lavoratori delle piccole imprese che occupano meno di sedici dipendenti (323);

Albino Cece, da Ausonia (Frosinone), e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di una nuova disciplina in materia di invalidità civile, che preveda, fra l'altro, il ripristino dei compiti delle commissioni

sanitarie in seno alle USL e sancisca il diritto ai benefici economici anche per gli invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (324);

Ciro Orilia, da Caserta, chiede l'estensione ai dipendenti da enti di diritto pubblico dei benefici di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 124, recante provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 (325);

Salvatore Samperi, da Graniti (Messina), chiede che ai dipendenti del settore pubblico in quiescenza sia corrisposta l'indennità integrativa speciale in misura eguale a quella corrisposta al personale in servizio attivo e che le pensioni siano automaticamente adeguate agli aumenti retributivi (326).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori.**

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, devo porre una questione molto delicata che, per affermazione non mia ma di altri (che peraltro condivido), investe l'immagine del nostro Parlamento ed in particolare della Camera dei deputati, suscitando allarme e preoccupazioni tali da richiedere, da parte della Presidenza, un intervento immediato ed una risposta chiarificatrice che possa anzitutto rassicurare i parlamentari e poi fugare il grave disorientamento che si è venuto a creare nell'opinione pubblica.

Ricordo che in una seduta della Giunta per il regolamento di alcuni mesi fa o di alcuni anni fa (non molti però) l'attuale Presidente della Camera ebbe a dire che considerava un atto gravissimo la propalazione di notizie sui lavori della Giunta stessa che (uso le stesse parole della Presidente Iotti) avrebbe cacciato quei membri che avessero posto in essere simili comportamenti. Non mi pronuncio su tale tipo di affermazione, ma sottolineo che è questo l'orientamento della Presidenza.

Aggiungo che alcuni colleghi (me compreso), in omaggio ai principi di trasparenza e di democrazia politica che esigono il controllo sociale sull'operato dei pubblici poteri, hanno sollevato la questione relativa all'esigenza di procedere alla verbalizzazione ed alla pubblicità integrale dei lavori della Giunta per il regolamento. Nonostante l'insistenza con cui la questione è stata posta anche di recente (lei lo ricorderà, onorevole Zolla), non siamo ancora riusciti ad ottenere una decisione in merito.

Premesso tutto questo, Presidente, devo dire che ieri sera si è avuta notizia della circolazione in ambienti giornalistici di una copia di un presunto verbale dell'ultima seduta della Giunta per il regolamento. La prudenza ci ha indotto ieri sera a non sollevare tale questione, perché si trattava di voci, anche se siamo stati personalmente testimoni della consistenza delle stesse.

Questa mattina per altro alcuni organi di stampa riferiscono di un'agenzia che

avrebbe riprodotto brani di tale verbale. Allora, ciò che chiedo alla Presidenza è che intanto si appuri la veridicità di questo materiale documentario, poiché non esiste un verbale della Giunta per il regolamento. Devo ricordare che la Giunta per il regolamento è composta da deputati ed è un organo della Camera. Non può esistere un verbale di un organo della Camera che non sia redatto nelle forme consuete e previamente sottoposto ai membri di quell'organo collegiale perché lo approvino. Lei certo converrà con me, signor Presidente, che un membro della Giunta per il regolamento non possa consentire sul fatto di vedersi attribuite, a distanza di tempo, dichiarazioni in un verbale di cui non sia venuto a conoscenza.

In secondo luogo, noi vogliamo sapere, signor Presidente (e credo che ne abbiamo tutto il diritto), chi abbia propalato il contenuto di questo materiale documentario e chi lo abbia comunicato alla stampa. Preciso che tale richiesta non ha riferimento al comportamento della stampa che ha fatto il suo dovere: avuto il materiale, lo ha reso noto anche se, in un sovrassalto di prudenza, che appare evidente dalla lettura di alcuni giornali, vi è stato come un velo di oscuramento sull'episodio, tardivo però rispetto ad alcuni organi di stampa che ne hanno invece parlato apertamente.

Noi vogliamo sapere quindi chi abbia dato la notizia, da quali uffici sia partita questa comunicazione, perché vogliamo conoscere in quali condizioni di garanzia lavoriamo in questa Camera. È chiaro che io parlo di uffici, signor Presidente, perché non devo credere, non voglio credere e non credo che vi sia alcuna responsabilità in questo grave episodio di organi politici di quest'Assemblea, ai quali colgo l'occasione per confermare la piena fiducia.

Tutto questo dunque è avvenuto alle spalle di chi ha responsabilità direttive nella Camera dei deputati. Proprio per tale ragione per altro, credo che la Presidenza debba svolgere un'indagine in tempi molto rapidi per sapere da quali parti vengano questi autentici siluri all'attendibilità e alla serietà della Camera dei deputati, nella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

quale (non ho bisogno di ricordarlo) ciascuno di noi entra per elezione e non per concorso. E questo non dovrebbe mai essere dimenticato da nessuno.

Ciascuno deve adempiere al suo dovere di tener conto di ciò: questa è la Camera dei deputati e i deputati devono essere garantiti nell'esercizio delle loro funzioni da uno stile di vita, di correttezza, di trasparenza e di professionalità che non deve conoscere né momenti di sosta né calcoli di opportunità.

Detto questo, signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di porre tale questione. Io resto in attesa di una risposta. Se, come sono certo, la Presidenza farà indagini per appurare la qualità e la natura dell'accaduto, attenderò con fiducia i risultati di tale indagine. Trascorso però un ragionevole tempo, in ogni seduta che mi vedrà presente porrò tale questione finché non avrò una risposta che mi tranquillizzi. Si tratta infatti di un problema che non può rimanere a mezz'altezza, tra la terra e il cielo, ma deve scendere per terra. Noi dobbiamo sapere come i fatti siano avvenuti.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, poiché ha chiesto di parlare anche l'onorevole Violante, mi riservo di aggiungere qualcosa al termine del suo intervento.

Onorevole Violante, ha facoltà di parlare.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, opportunamente il collega Labriola ha fatto riferimento alla natura della Giunta per il regolamento, alla documentazione dei suoi atti. È avvenuta una grave interpretazione, una grave distorsione, di un impegno preso in Giunta, quale risulta dal resoconto stenografico dei lavori dell'Assemblea del giorno 28 marzo 1990, quando il collega Ciaffi, ripetendo quanto era oggetto di un'intesa assunta all'unanimità dalla Giunta per il regolamento e convalidata dal consenso del Presidente, aveva dichiarato che le nuove norme del regola-

mento sarebbero state applicate a partire dal nuovo programma.

È sulla base di tale intesa, signor Presidente, che è un'intesa tra gentiluomini, che noi consentimmo si discutesse immediatamente la proposta di modifica regolamentare. Come dicevo, vi è un resoconto, che è pubblico visto che la Giunta per il regolamento non è né l'organo direttivo di un'associazione segreta né un comitato di salute pubblica, ma un organo di una Camera democratica che decide secondo principi di trasparenza e legalità e che, anzi, dovrebbe fare in modo che i suoi lavori fossero ancora più conosciuti di quanto già non avvenga.

Come i colleghi sanno, vi è uno scarto tra quanto avviene al Senato e quanto accade alla Camera e molti di noi sono impegnati perché a questo ramo del Parlamento sia fornita la più ampia conoscenza dei lavori della Giunta.

Gli uffici redigono una sorta di resoconto sommario dei lavori di tale organo (come l'onorevole Labriola e tutti i colleghi sanno); una sintesi di tale resoconto sotto forma di comunicato, viene pubblicata. La Giunta per il regolamento, quindi, non è segreta: vi sono associazioni segrete, ma la Giunta non è tale. Ebbene, da tale resoconto risulta che il relatore Ciaffi ha insistito sull'elemento che ho appena ricordato, affermando che la nuova riforma troverà applicazione con il prossimo programma dei lavori, cioè quello che avrà inizio dal 28 o dal 29 aprile. Non vi è quindi nulla di segreto e di riservato.

Mi pare tuttavia che, accanto all'aspetto molto positivo del richiamo del collega Labriola relativo, se non ho capito male, alla necessità che i lavori della Giunta possano essere conosciuti da tutti i deputati, poiché tale organo lavora sui diritti dei parlamentari e della Camera (è assai singolare quindi che questo ramo del Parlamento non sia in grado di sapere quali siano i passaggi decisionali attraverso i quali si arriva a determinare i suoi diritti), vi sia anche un aspetto negativo, oserei dire quasi intimidatorio, e comunque indiretto ed equivoco, consistente appunto in una intimidazione rivolta alla stampa,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

credo, o non so bene a chi, in ordine a presunti verbali della Giunta per il regolamento che sarebbero circolati.

Non so bene a che cosa faccia riferimento il collega Labriola, ma desidero ripetere che delle sedute di tale organo vi sono atti pubblici — quelli che ho citato testé — in base ai quali risulta che in quella sede era stato preso un impegno unanime, da parte di tutti, maggioranza ed opposizione, al quale i colleghi della maggioranza sono venuti meno con una decisione molto grave, motivata — non so se giustificata o meno, ma su questo non voglio entrare: il collega Capria sa bene che non condividiamo il modo con il quale alcuni colleghi, pur legittimamente, gestiscono il loro atteggiamento in questa aula — ma a nostro giudizio comunque molto grave. Non si sarebbe, cioè, in alcun modo dovuti venir meno ad un accordo tra gentiluomini, basato sul principio di affidamento, che è fondamentale nei lavori della Camera.

Ciò comporterà, naturalmente che per il futuro in Giunta per il regolamento chiederemo garanzie più certe e formali e non ci accontenteremo della semplice parola e dell'impegno.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, io ho ascoltato, ho capito alcune cose e non ne ho capite altre, perché non sono a conoscenza di quanto avviene in seno alla Giunta per il regolamento, né mi risulta che lo siano i colleghi del mio gruppo.

Voglio tuttavia ricordare in questa sede, Presidente, che non da oggi abbiamo insistito perché vi sia una totale pubblicità di quanto avviene nella Giunta per il regolamento, soprattutto a garanzia di quei gruppi che in essa non sono rappresentati ed anche, credo, di tutti i deputati, perché il problema non è mai dei gruppi, ma dei parlamentari.

È chiaro che la mancanza di una totale pubblicità — pubblicità che vi è invece per i lavori delle Commissioni — dà luogo ad

inconvenienti. Anche in questo caso il «proibizionismo» determina il plusvalore di determinate notizie che eventualmente giungano alla stampa e consente tagli e deformazioni che possono essere strumentalizzati.

Quindi, non voglio entrare minimamente nel merito della questione — lo sottolineo anche polemicamente — perché mi trovo tra i deputati esclusi dalle conoscenze sulle quali si basano notizie, false o vere che siano, e dalle manovre che possono essere concepite da chicchessia sulla conoscenza o non conoscenza, sulla conoscenza abusiva e sulla propalazione abusiva o meno.

Credo debba essere riaffermato che, se possono verificarsi tali cose e se colleghi, come gli onorevoli Labriola e Violante possono affermarne altre (quest'ultimo del resto ha attribuito forse un po' più di buona volontà, di quanto egli stesso non abbia al riguardo manifestato, al collega Labriola, in ordine alla necessità della pubblicità dei lavori della Giunta per il regolamento), tanto più vale quanto abbiamo sempre detto. Voglio dire, signor Presidente, che non posso che dolermi della condizione di non conoscenza in cui sono costretti molti deputati, che consente a giornalisti e ad altri di speculare sul filtro, più o meno genuino, di notizie che possono derivare dalla Giunta per il regolamento, concernenti cose tanto delicate della vita della nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rivolgo innanzitutto all'onorevole Labriola, perché è l'onorevole Labriola che ha posto il problema. Desidero innanzi tutto assicurarlo che la questione da lui sollevata doverosamente acquisita agli atti dell'odierna seduta, sarà sottoposta all'attenzione del Presidente della Camera.

Quanto alla richiesta di una maggiore pubblicità dei lavori della Giunta per il regolamento, i colleghi comprenderanno che essa non può essere esaurita da chi presiede in questo momento e dovrà esserlo nelle sedi proprie.

Per altro debbo osservare che è stato fatto un passo, diciamo, verso una mag-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

giore pubblicità dei lavori della Giunta, perché delle ultime riunioni è stata data una comunicazione, un po' più ampia di quanto avvenisse in passato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

Quanto al fatto specifico, devo confessare, onorevole Labriola, che non lo conosco. Si tratta di una questione molto delicata, sulla quale, naturalmente, non sono in grado di pronunziarmi. Non sono quindi in condizione di fornirle assicurazioni tali da fugare le sue preoccupazioni. Per altro debbo osservare, poiché lei ha fatto un inciso a tale riguardo, che la tradizione di correttezza di comportamento dei nostri uffici li pone, almeno presuntivamente, veramente al di sopra di ogni sospetto.

Credo dunque che possiamo concludere qui.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, desidero ringraziarla per la risposta che mi ha dato, come sempre garbata e puntuale. Resto in attesa, come prima ho detto, dei risultati della indagine che ho chiesto.

Con l'occasione, Presidente, mi consentirà di respingere il malaccorto tentativo di farmi dichiarare il contrario di quello che ho detto. Ho sentito che qualcuno, mentendo, mi attribuisce un'intenzione intimidatoria nei confronti della stampa. Io ho detto: la stampa ha fatto il suo dovere. Ci mancherebbe altro! Ha fatto il suo dovere nel pubblicare il verbale che è stato consegnato.

Chiedo, signor Presidente, che sia acquisito, in ogni caso, il verbale della agenzia AGI che, come riporta oggi *l'Unità*, nell'articolo intitolato «Droga, procedura veloce. La Iotti dà torto al PCI», viene espressamente menzionato.

Chiedo altresì, signor Presidente, che si chiarisca una volta per tutte che l'applicazione del regolamento obbedisce a leggi dell'ordinamento. Non so cosa voglia dire «accordo fra gentiluomini». I gentiluomini

quegli accordi non li fanno; chi avesse stipulato questo accordo non potrebbe meritare il termine di «gentiluomo» perché l'entrata in vigore della norma regolamentare è stabilita da leggi dello Stato. E i gentiluomini sono tali quando garantiscono l'applicazione delle leggi e non quando si accordano per non garantirle. La ringrazio ancora, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, non credo di dover aggiungere altro. La sua richiesta ora diventa quasi un fatto personale.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, al di là degli eccessi verbali di chi mi ha preceduto, vorrei fissare un principio molto chiaro. La Giunta per il regolamento è un organo politico ed in quest'organo si è discusso sulla data di pubblicazione delle modifiche regolamentari sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli uffici hanno fatto presente che vi sarebbero state alcune difficoltà nell'organizzare i lavori della Camera per stabilire l'entrata in vigore di tali norme. Si è deciso allora che esse sarebbero entrate in vigore con il nuovo programma.

Sulla base di questo ragionamento, al quale tutti i colleghi della Giunta hanno aderito, unanimemente si è deciso che le nuove norme regolamentari sarebbero naturalmente entrate in vigore a partire da quella data e, poiché il regolamento prevede innanzitutto la composizione di un programma e poi di un calendario, esso sarebbe stato applicato a partire dal successivo programma e non, quindi, da quello in corso.

Signor Presidente, questo era il dato sul quale volevo richiamare la sua attenzione (e la ringrazio per avermi dato la parola) e quella dei colleghi che avrebbero potuto essere tratti in inganno da alcune forzature verbali di chi mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, prendo atto anche delle sue osservazioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

che restano agli atti della seduta. Non posso però che ripetere che una questione del genere merita risposta per altro non da chi in questo momento presiede l'Assemblea. Ritengo a questo punto che l'argomento sia da ritenersi definito.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare sull'ordine dei voti.

PRESIDENTE. La questione è definita onorevole Calderisi, ed è nella discrezionalità dei poteri del Presidente farlo.

GIUSEPPE CALDERISI. Sono state dette parole che possono investire la responsabilità di tutti i membri della Giunta.

PRESIDENTE. Hanno già parlato gli onorevoli Mellini e Violante.

GIUSEPPE CALDERISI. L'onorevole Mellini non fa parte della Giunta per il regolamento. Forse potrebbe essere utile che io parli: sono membro della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, non insista. Lei può porre altre questioni ma non può ritornare su quella che è stata già definita. Non è scortesia, ma rispetto del regolamento.

GIUSEPPE CALDERISI. Insisto nel chiedere la parola su una questione delicata come questa, magari per trenta secondi. Credo sia necessario puntualizzare alcune cose.

PRESIDENTE. Non posso consentirlo, onorevole Calderisi, essendo la questione — come ho detto — già definita.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (approvato dal Senato) (4414); e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri (1422); Pellicanò (2976); Teodori ed**

**altri (3095); Zangheri ed altri (3381); Ronchi ed altri (3395); Teodori ed altri (3461); Benevelli ed altri (3659); Poggiolini ed altri (4246) (articolo 81, comma 4, del regolamento).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; e delle concorrenti proposte di legge: GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti; TEODORI ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; Zangheri ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti; Ronchi ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti; Teodori ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali; Benevelli ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti; Poggiolini ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socioriabilitazione dei tossicodipendenti.

Ricordo che nella seduta di ieri sono iniziate le votazioni sugli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge n. 4414, nel testo approvato dal Senato. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Mellini 2.8.

Poiché su tale emendamento e sui successivi è stata richiesta la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di cui all'articolo 49, comma 5, del regolamento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, colleghi, è quasi un privilegio parlare quando l'aula non è molto piena perché almeno è possibile non urlare e avere la speranza che i pochi presenti lo siano per effettivo interesse e con l'intenzione di ascoltare.

Ai colleghi Negri e Faccio — dei quali ho molta stima —, che ieri hanno parlato in modo molto vibrante contro l'articolo 2 nel suo complesso vorrei dire che il principio di non violenza, che spesso è da loro richiamato consiste non soltanto nel non utilizzare metodi fisicamente violenti, ma soprattutto nel cercare di capire le ragioni degli altri. Non credo che appena si trova un elemento positivo, in una legge su cui complessivamente non si consente, sia il caso di mettersi a strillare che si tratta di un elemento fittizio o disonesto nella struttura complessiva della legge. Mi sembra che ciò contravvenga al principio per cui bisognerebbe avere apertura ed attenzione alle ragioni degli altri.

Poiché dunque io ritengo che bisogna riconoscere sempre uno sforzo costruttivo nelle proposte che vengono avanzate a correzione di una linea, che non si condivide, intendo qui affermare che giudico l'emendamento Mellini 2.8 significativo e mi auguro che i colleghi vogliano prenderlo in considerazione e valutarlo adeguatamente.

Il rilievo che ieri muovevo al collega Capria è che il dialogosi si instaura quando gli argomenti di merito che vengono esposti nella discussione di un emendamento trovano risposte che siano un po' più ricche dell'atto di premere il pulsante al momento del voto.

L'emendamento Mellini 2.8 dà concretezza all'intero articolo 2. È illusorio pensare di convincere paesi che versano in drammatiche situazioni di fame, di miseria e di sottosviluppo ad abolire quelle che sono, in modo più o meno ufficiale, più o meno esplicito, le loro fonti reali di sostentamento, se non si interviene con

metodi e strumenti semplici, chiari e concreti a favore delle colture alternative che si vogliono promuovere. L'emendamento che ci apprestiamo a votare e che contiene un impegno specifico a creare un mercato alle nuove colture con cui si vogliono sostituire quelle che con un termine improprio ieri venivano chiamate «illecite» (non sono infatti le colture ad essere illecite, ma illecito è il mercato che su di esse il ricco occidente ha creato) si muove quindi su una linea di concretezza che credo si debba seguire.

Proprio per la precisione con cui il collega Mellini ha articolato questa proposta, essa si distacca da qualsiasi possibile accusa di ostruzionismo. Ostruzionismo c'è quando si inventano alterazioni dei testi di legge e non quando vengono avanzate proposte utili ed interessanti come questa: proposta sulla quale annuncio il nostro voto favorevole e sulla quale auspicherei una discussione di merito da parte di tutti i colleghi, ed in particolare da parte dei relatori e del ministro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Mi auguro che l'emendamento Mellini 2.8, tendente ad introdurre un correttivo all'articolo 2, possa essere accolto dall'Assemblea. Desidero, inoltre, cogliere questa occasione per svolgere una riflessione sul dibattito in corso, rispetto al quale non possono essere estranee le questioni sollevate dal collega Labriola, che purtroppo ho potuto ascoltare solo in parte in quanto impegnato in Commissione.

Ho però seguito compiutamente l'intervento del collega Violante, e posso confermare che è stato di assoluta puntualità: una ricostruzione assolutamente veritiera dei fatti, così come si sono svolti nella Giunta per il regolamento, di cui faccio parte. Credo che questa sia una questione sulla quale non si può assolutamente tacere.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi la prego di non abusare della cortesia che la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Presidenza le sta dimostrando. Lei sta riaprendo una questione che ho ritenuto definita con assoluta correttezza regolamentare.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, io sto svolgendo una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La dichiarazione di voto, onorevole Calderisi, si effettua attenendosi all'argomento della stessa.

GIUSEPPE CALDERISI. No, no, Presidente! La dichiarazione di voto non è sindacabile.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi! La prego di credere che ho qualche anno di permanenza in questa Assemblea e so distinguere una dichiarazione di voto dalle acrobazie dialettiche!

Sono stato gentile e voglio esserlo fino in fondo nei suoi confronti, ma la prego di non abusarne.

GIUSEPPE CALDERISI. Le motivazioni per le quali un deputato esprime una dichiarazione di voto su un emendamento sono personali.

PRESIDENTE. Questo non è esatto! Lei non può riferirsi al campionato di calcio o al calendario dei mondiali in una dichiarazione di voto su un argomento specifico, come appunto avviene nel caso di emendamenti ad un articolo di un disegno di legge. Debbo dire che la sua è una interpretazione davvero singolare, di cui vengo a conoscenza per la prima volta!

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, lei ha ragione per quanto riguarda la discussione sulle linee generali e quella sugli articoli. In tali casi, evidentemente, c'è la necessità di un'assoluta attinenza al tema.

Faccio invece presente, Presidente, che ai fini della dichiarazione di voto, non è affatto estranea la valutazione delle modalità con cui si procede alla discussione di un provvedimento. Nel caso concreto, le modalità con cui si procede nella discus-

sione influenzano il voto sugli articoli e sugli emendamenti. Le cose dette, non vere e molto gravi, riguardanti le decisioni della Giunta per il regolamento, non possono essere estranee al dibattito e alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti.

Comunque, confermando di condividere le osservazioni del collega Violante, ritengo che questo argomento sia chiuso e non ho bisogno di soffermarvi ulteriormente la mia attenzione. L'accordo raggiunto in sede di Giunta per il regolamento era nel senso di fare entrare in vigore le modifiche al regolamento in occasione del nuovo programma dei nostri lavori e precisamente il 18 aprile. Ciò avrebbe consentito agli uffici di predisporre i necessari adempimenti, anche di natura tecnica, per porre la Camera in condizioni di applicare le nuove norme regolamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, vorrei precisarle, che quando ho detto di essere stato accondiscendente nei suoi confronti non mi sono basato su una valutazione soggettiva.

Le ricordo che l'articolo 39 del regolamento al terzo comma recita: «Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene».

Si tratta, quindi di un potere insindacabile del Presidente che non ho per altro ritenuto eccezionalmente esercitare nei suoi confronti.

GIUSEPPE CALDERISI. Questo non riguarda le dichiarazioni di voto!

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi! La invito a tener conto di ciò che le ho detto, perché la prossima volta non sarò altrettanto generoso!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Presidente, mi astero dal voto sull'emendamento Mellini 2.8. Questa mia posizione è fondata su motivazioni emerse dalla discussione di ieri sera, che malgrado tutto si è dimostrata ricca e

significativa, tanto da indurmi a modificare opinione anche su emendamenti recanti la mia firma.

Affermo ciò, signor Presidente, non per discostarmi dall'argomento, ma perché ritengo che sia opportuno per tutti, considerato il lavoro faticoso che stiamo svolgendo, mantenere un minimo di tolleranza nei confronti del nostro impegno critico relativamente al disegno di legge in esame. In altre occasioni abbiamo potuto constatare come sia stato manifestato un atteggiamento di tolleranza estrema: basti l'esempio della discussione del disegno di legge di conversione del decreto sugli immigrati, per la quale è stata addirittura effettuata una seduta fiume.

Da quanto è avvenuto ieri sera, invece, e da qualche accenno di questa mattina, si riscontra una insofferenza crescente, anche perché sembra che tutto sia accettato a larga maggioranza e che vi sia solo un gruppo di guastatori, che di volta in volta occorre isolare, interdire ed anche redarguire. Faccio queste osservazioni con molta pacatezza, ritenendo che sia interesse di tutti continuare a svolgere proficuamente il nostro lavoro.

Mi asterrò, dunque, sull'emendamento Mellini 2.8 per una sola parola che esso contiene, la parola «illecite», sulla quale si è discusso moltissimo ieri sera. Inoltre, ritengo giuste le considerazioni esposte dal ministro Jervolino Russo sull'articolo 2, anche in ordine al fatto che essa è stata a suo tempo introdotta con un emendamento e in qualche misura suona male nel testo in esame.

Ebbene, gli emendamenti all'articolo 2 sono stati in un certo senso «trascinati» dalla natura e dalla sostanza di esso e sono francamente in contraddizione l'un con l'altro, ed ancor più lo è quello in esame.

Leggendo gli altri emendamenti all'articolo 2, ci rendiamo conto che vi è un rincorrersi continuo sul terreno di una contraddizione. La parola «illecite» poi urta la mia sensibilità e, mentre se ne discuteva ieri sera, mi chiedevo che cosa avrebbero detto i viticoltori italiani e quelli francesi se negli anni del proibizionismo americano i presidenti degli Stati Uniti

dell'epoca avessero improvvisamente stabilito che quelle colture «illecite» (stante la legge proibizionista) andassero soppresse o trasformate. Forse non vi sarebbe stato l'urlo di dolore dei coltivatori diretti di cui parlava Mellini ieri sera, ma, avendo già assistito nella Comunità economica europea ad alcune guerre del vino, mi chiedo cosa sarebbe successo in quel caso.

Voglio rilevare il controsenso insito nell'emendamento in esame, che recita: «L'Italia provvede inoltre a firmare accordi commerciali, anche all'interno della Comunità economica europea...». Si tratta sostanzialmente di un'aggiunta a quanto affermato dai precedenti emendamenti, che sono stati tutti respinti, e per rispetto nei confronti del collega Mellini e delle battaglie che insieme stiamo conducendo, nonché di coloro che hanno introdotto l'articolo 2 e presentato gli emendamenti ad esso riferiti, non trovo in me la convinzione morale di votare questo testo. Per questo mi asterrò.

**PRESIDENTE.** Per consentire che si completi il decorso del termine di preavviso previsto dal regolamento per le votazioni mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,20,  
è ripresa alle 10,30.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.8.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	319
Maggioranza . . . . .	160
Hanno votato sì . . . . .	93
Hanno votato no . . . . .	226

(La Camera respinge).

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Guidetti Serra 2.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Faccio. Ne ha facoltà.

**ADELE FACCIO.** Signor Presidente, l'emendamento Guidetti Serra 2.3 chiede di sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, di cui abbiamo già evidenziato l'irrazionalità, l'assurdità e l'astoricità. In particolare il terzo comma contrasta con il buon senso e con la realtà storica.

La cooperazione dell'Italia ai paesi in via di sviluppo ha subito numerose distorsioni e limitazioni. In questo caso, poi, non si capisce proprio come si potrebbe realizzare la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, sul piano della collaborazione tra i governi. La contraddizione è talmente vistosa e non si sa come eliminarla: l'unica soluzione praticabile è quella di sopprimere questo comma.

Abbiamo già detto che l'articolo 2, il terzo comma in particolare, contiene solo affermazioni di principio astratte e fuori da qualunque realtà. Se si intende creare rapporti commerciali e mantenere — come è ovvio e giusto — relazioni con i paesi dell'America latina, bisogna considerare che queste difficoltà non riguardano solo quest'ultima ma anche la zona del Sud-est asiatico. In realtà, con la scusa di attuare una cooperazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo, oltre a favorire il narcotraffico — contro il quale tutti siamo profondamente impegnati — si apre la strada al traffico di armi.

È chiaro che, vista la situazione di tensione che esiste in quei paesi, il risultato finale sarà che continueremo a vendere armi, queste nazioni continueranno ad acquistarle da noi e, per avere i soldi necessari,

proseguiranno nel rifornire i narcotrafficienti. Le banche e la borsa si arricchiranno così con il lavoro di riciclaggio dei capitali.

Ciò è quanto di più contrastante si possa immaginare con le proclamazioni pubbliche e le affermazioni ripetute in quest'aula circa la volontà di stroncare il traffico di droga, che è l'obiettivo della legge in esame. Il terzo comma dell'articolo 2, in particolare, dà la netta sensazione che si voglia fare tutto il contrario di quello che si dice. In realtà, sembra che si cerchi di mantenere vivo il traffico di droga e la circolazione di denaro sporco e, soprattutto, che si intenda continuare a permettere che quest'ultimo venga impiegato nella compravendita delle armi. L'Italia potrà così conservare la fittizia posizione al quinto posto fra i paesi industrializzati, che in realtà è basata sul narcotraffico e sul commercio delle armi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

**MASSIMO TEODORI.** Signor Presidente, avevamo espresso la valutazione secondo la quale si sarebbe dovuto sopprimere l'intero articolo 2, spiegandone ampiamente le ragioni nel corso della seduta precedente.

Voteremo perciò a favore dell'emendamento Guidetti Serra 2.3 che sopprime il terzo comma di tale articolo. Esso richiama l'applicazione della legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo nei confronti degli Stati in cui vengono coltivate le piante che servono per ricavare sostanze stupefacenti. Il motivo per cui riteniamo che occorra sopprimere questo comma, sul quale esprimiamo il giudizio maggiormente negativo nell'ambito dell'intero articolo 2 — che ha un carattere declamatorio —, consiste proprio nel fatto che esso si riferisce alla legge sulla cooperazione.

Vorremmo poter disporre di alcuni dati relativi ai risultati derivanti dall'applicazione della legge stessa, risultati che probabilmente si sono prodotti proprio in quei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

paesi del Medio oriente e dell'America latina ai quali si fa riferimento in questo articolo. Abbiamo l'impressione che una parte consistente del denaro del contribuente italiano che è stato gettato via mediante la legge per la cooperazione e lo sviluppo sia stata impiegata proprio nei confronti dei paesi produttori di sostanze dalle quali vengono ricavati gli stupefacenti.

Non ci sembra opportuno né positivo dar luogo ad altri investimenti per far fronte al problema della fame nel mondo e per favorire lo sviluppo, materia della quale si occupa la legge del 26 febbraio 1987; essi andranno ad alimentare solo quei programmi di riconversione delle colture o aiuti di tipo diverso nei confronti dei paesi produttori di foglie di coca, di oppio o di canapa indiana. Infatti gli effetti degli investimenti compiuti in base alla legge ricordata e a programmi internazionali, multilaterali o bilaterali, sono stati assolutamente nulli.

Si è constatato il verificarsi del cosiddetto «effetto onda»: da una parte, grazie ai sussidi elargiti a governi e popolazioni interessati, sono state distrutte coltivazioni di piante dalle quali si estraggono sostanze stupefacenti, dall'altra altrettante e forse più numerose piantagioni sono sorte su un diverso territorio.

Abbiamo già rilevato nella discussione sull'articolo 2 che quella indicata non è la maniera giusta per affrontare adeguatamente la questione di cui ci occupiamo.

Per tali ragioni voteremo a favore dell'emendamento Guidetti Serra 2.3, che propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 2, e invitiamo i colleghi a prenderlo seriamente in considerazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guidetti Serra 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	335
Votanti .....	334
Astenuto .....	1
Maggioranza .....	168
Hanno votato sì .....	97
Hanno votato no .....	237

(La Camera respinge).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento Nardone 2.9, accettano l'invito del relatore per la maggioranza, onorevole Artioli, a ritirarlo, trasformandone il contenuto in un ordine del giorno?

CARMINE NARDONE. Ritiriamo l'emendamento 2.9, di cui sono primo firmatario, e ci riserviamo di presentare un ordine del giorno concernente l'argomento in esso trattato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nardone.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo federalista europeo esprimerà un voto contrario sull'articolo 2 del disegno di legge in esame, perché lo ritiene declamatorio. Esso non potrà infatti produrre alcuna conseguenza, perché non detta norme precise né stabilisce strumenti puntuali.

Anche prendendo in considerazione le solenni enunciazioni di questo articolo («L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza multilaterale ai paesi in via di sviluppo dediti alla coltura delle piante da cui si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope»), anche prendendo in esame la sostanza di questo articolo (introdotto al Senato su iniziativa dei colleghi della sinistra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

indipendente o del gruppo comunista: non lo sappiamo con certezza) crediamo sia profondamente errato ritenere di stroncare il traffico di stupefacenti intervenendo per distruggere o riconvertire le sostanze con le quali sono prodotti.

In realtà, si è ampiamente preso atto dell'errore storico: dopo trent'anni dalla firma della convenzione del 1960, che dettò sul piano internazionale la linea proibizionista e l'intervento nei confronti dei paesi produttori, si è constatato il fallimento di questo tipo di politica e dei suoi effetti. Di *escalation* in *escalation*, negli ultimi anni i paesi che hanno sostenuto ed applicato tale linea di condotta hanno dovuto riconoscere il fallimento degli interventi di cooperazione e di riconversione, per passare ad una fase successiva di interventi, adombrando, ed in parte attuando, addirittura un intervento armato nei confronti dei paesi produttori di certe sostanze.

Per altro, anche l'intervento armato si sta rivelando un sostanziale fallimento; per questo riteniamo che l'errore storico sia proprio quello di non tener conto che si tratta di prodotti naturali (l'oppio, la foglia di coca e la canapa indiana: tre materie prime naturali, coltivate da centinaia di anni, da millenni in certe zone), appartenenti alla cultura ed alla storia di alcuni paesi. Proprio in forza di tale errore ci si è attivati per distruggere o riconvertire queste colture naturali, anziché riflettere sulle sostanze stupefacenti estratte da tali materie prime e sulla ragione per la quale queste ultime all'origine hanno un valore economico bassissimo, mentre i prodotti finali hanno un costo altissimo.

Voi sapete, come noi, che se si vuole affrontare adeguatamente la questione, è necessario spostare la riflessione sul terreno della contrapposizione tra proibizionismo ed antiproibizionismo e della situazione giuridica internazionale che ha reso quelle materie così preziose, quasi un tesoro, una moneta di scambio con altre materie, quali per esempio le armi e il petrolio.

L'articolo 2 è quindi declamatorio, negativo anche per il contenuto delle sue pro-

clamazioni, ed è per questa ragione che noi voteremo contro.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

**GIANNI FRANCESCO MATTIOLI.** Signor Presidente, siamo arrivati dunque alla votazione dell'articolo 2: ebbene, il gruppo verde si asterrà dal voto, dal momento che non sono stati inseriti nel testo quegli emendamenti che avrebbero consentito il nostro voto favorevole.

Devo purtroppo sottolineare il nostro disappunto, poiché tali emendamenti, presentati da diversi gruppi, erano molto seri e cercavano di dare concretezza a questo articolo, che pure contiene un principio positivo, contro il quale noi non vogliamo votare. Intendo solo dire che l'articolo avrebbe potuto arricchirsi di precise indicazioni. Da parte del Governo resta soltanto l'impegno di accettare un ordine del giorno che riproporrà il contenuto dell'emendamento Nardone 2.9 poc'anzi ritirato dai presentatori.

Ma questo impegno non è sufficiente a trasformare positivamente tutte le nostre perplessità e le nostre obiezioni che, forse con minore incisività rispetto ad altri colleghi, avevamo sollevato.

È probabile che anche l'articolo 2 verrà approvato a larga maggioranza; tuttavia, vorrei dire ai colleghi Vincenzo Scotti e Capria che sarebbe una singolare osservazione quella di chiedersi a che cosa siano servite ore e ore passate a discutere su una norma che poi passerà a larga maggioranza!

Questa osservazione, infatti, non può disattendere il merito delle proposte che le opposizioni hanno avanzato e che possono ottenere in Assemblea grandi o piccoli consensi; ma il fatto di ottenere un consenso limitato non può rappresentare un elemento valido di giudizio, senza alcuna valutazione di merito da parte della maggioranza (valutazione che purtroppo viene data molto raramente).

Ci asteniamo, quindi, dal votare l'articolo 2, sottolineando, sì, la positività del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

principio in esso contenuto, ma contemporaneamente anche l'assenza di elementi concreti che rendano praticabile tale principio. Grazie, Presidente, grazie, colleghi!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, balza agli occhi anche ad una lettura rapidissima — per altro l'articolo consta solo di tre commi — la genericità della formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 4414 che dovrebbe combattere il traffico degli stupefacenti.

L'onorevole Negri ha ricordato ieri (in un intervento molto brillante) come il problema del legame tra contadini e trafficanti di droga sia diventato drammatico nei paesi del terzo e del quarto mondo. Apprendiamo dalle cronache ciò che succede nei paesi dell'America latina e tutti quanti abbiamo letto le dichiarazioni rese da Mubarak a Craxi, riportate ampiamente dalla stampa, in merito al pericolo che si possa ulteriormente diffondere nei paesi del terzo mondo la coltivazione delle piante che costituiscono la materia prima delle sostanze stupefacenti.

La risposta data dai paesi occidentali, dai paesi ricchi del pianeta, è consistita in un attacco indiscriminato alle popolazioni, nonché nei tentativi da parte dell'amministrazione Bush di far intervenire l'esercito, colpendo così anche i principi di sovranità dei singoli Stati. È stata in sostanza dichiarata una vera e propria guerra, che sta provocando morti e distruzione e che non è destinata ad essere vinta per una ragione semplicissima, nota a tutti. La ragione è che comunque la coltivazione su ampi territori delle piante che costituiscono le materie prime delle droghe non porta ricchezza ai contadini, ma garantisce loro solo un reddito minimo. Tra l'altro, sappiamo che in certe occasioni si innesta un circuito di corruzione nei territori gestiti dai narcotrafficienti

I contadini sono soggetti sfruttati, sottoposti a ricatto e immessi in un circuito criminale. Di fronte a tale situazione, o l'oc-

cidente è in grado di offrire alternative credibili (per esempio, quegli sbocchi di mercato indicati nell'emendamento Nardone 2.9, che secondo noi rappresentano una soluzione importante e praticabile), oppure faremo semplicemente della retorica, continuando ad affermare la necessità di collaborare con i paesi del terzo e del quarto mondo senza offrire nulla di concreto in cambio. Così, i contadini continueranno ad essere vittime e strumenti nelle mani dei narcotrafficienti.

Come ricordava poc'anzi il collega Mattioli, l'articolo 2 appare generico. Il gruppo verde si asterrà nella votazione perché ritiene che esistano comunque nel disegno di legge dei principi positivi, che cioè da esso risulti la disponibilità a collaborare con i paesi del terzo e del quarto mondo; io invece voterò contro l'articolo 2, perché anche dalla lettura delle relazioni presentate al Parlamento si evince che in sostanza la legge n. 49 per la cooperazione allo sviluppo sta facendo acqua da tutte le parti; essa è servita solo come strumento di corruzione dell'imprenditoria nazionale, che ha approfittato di aiuti anche consistenti messi a sua disposizione dallo Stato.

Penso che i rapporti con il terzo e quarto mondo possano divenire il volano di un diverso sviluppo economico, che non si limiti alla solidarietà nei confronti dei contadini, ma comporti interventi tali da risolvere anche problemi drammatici del nostro paese. La collaborazione con tali popolazioni è la chiave di volta per impostare un diverso tipo di sviluppo, oltre che per combattere il narcotraffico.

Per questi motivi, signor Presidente, mi sembra che la genericità dell'articolo 2 non aiuti ad impostare correttamente il problema dei rapporti con il terzo e quarto mondo, non fornisca strumenti risolutivi per raggiungere l'obiettivo di sconfiggere il narcotraffico e riconfermi la validità della legge n. 49, che invece a mio avviso è assolutamente carente. Ribadisco quindi il mio voto contrario sull'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nardone. Ne ha facoltà.

CARMINE NARDONE. Signor Presidente, il gruppo comunista si asterrà nella votazione sull'articolo 2 per ragioni che appaiono evidenti. Infatti, il Governo, nella replica e negli altri interventi, non ha fornito alcuna certezza in merito all'impostazione di nuove relazioni commerciali con i paesi del terzo e quarto mondo. Soprattutto non sono state accolte indicazioni puntuali sull'esigenza di innovare le relazioni commerciali garantendo, attraverso accordi commerciali unilaterali o internazionali nell'ambito della CEE, acquisti di prodotti agricoli alternativi alla coltivazione della coca. È questo che manca concretamente, come segno importante di innovazione. Oltretutto, non c'è nemmeno una copertura finanziaria per l'avvio di una nuova strategia internazionale. Non si tratta di dare assistenza, ma di garantire nuovi sbocchi commerciali alle produzioni alternative. Questa — ripeto — non è assistenza, bensì creare le premesse per una vera riconversione produttiva di quelle aree!

È per tali ragioni che il gruppo comunista si asterrà sull'articolo 2, pur consapevole dell'importanza dei temi che sono ad esso sottesi (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo modificato dall'emendamento approvato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	342
Votanti .....	252
Astenuti .....	90
Maggioranza .....	127
Hanno votato sì .....	237
Hanno votato no .....	15

(La Camera approva).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge n. 4414, nel testo approvato dal Senato. Ne do lettura:

«1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n.685, sono inseriti i seguenti:

«ART. 1-bis. — (*Attribuzioni del ministro della sanità*). — 1. Il ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina gli indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcol e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per

la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

g) dà indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcolici, sia fissa che mobile, a mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, circa i danni derivanti dall'abuso nella assunzione di alcol e le patologie correlate;

h) dà indicazioni relative alla regolamentazione della vendita e della pubblicità dei superalcolici;

i) promuove, in collaborazione col ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcol e tabacco;

l) formula e attua in via sperimentale un programma di iniziative volte a eliminare o quantomeno a contenere il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti.

ART. 1-ter. — (Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope). — 1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol, nonché agli interventi di prevenzione e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcol, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 80-quater;

g) determinare le sostanze stupefacenti

o psicotrope da affidare in cessione temporanea ad industrie farmaceutiche per la lavorazione al fine di renderle idonee alla vendita;

*h)* elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

**ART. 1-*quater*.** — (*Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope*). — 1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.

2. Il ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti, rispettivamente, alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella Tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

*b)* il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

*c)* il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità».

2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 35, comma 2, della presente legge.

5. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere il testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975.*

3. 1.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

*Al comma 1, sostituire il testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975 con il seguente:*

«**ART. 1-*bis*.** — (*Attribuzioni del ministro della sanità*). — 1. Il ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

*a)* concorre a determinare gli indirizzi per la prevenzione delle tossicodipendenze, e per la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

*b)* determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico delle tossicodipendenze, per la parte di sua competenza, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle unità sanitarie locali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il mese di gennaio i dati al Ministero della sanità;

*c)* stabilisce, sentiti gli organi tecnici competenti, le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e ne cura l'aggiornamento; stabilisce le indicazioni relative alla conferenza dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego e il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti o psicotrope;

e) determina annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, dandone pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

f) partecipa, salvo le attribuzioni del ministero degli affari esteri e del ministero dell'interno, ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge;

g) elabora d'intesa con le regioni in collaborazione con le università i criteri generali e le relative metodiche dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali che opera nel campo delle tossicodipendenze;

h) provvede, anche mediante convenzioni con istituti scientifici, ad effettuare studi e ricerche finalizzati all'azione di prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento sociale del tossicodipendente;

i) presenta i dati relativi alle attività indicate alle lettere precedenti nella relazione annuale al Parlamento sullo stato sanitario del paese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l) provvede, mediante apposito bollettino, alla pubblicazione periodica ed alla

divulgazione dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle classificazioni di cui all'articolo 22 e di ogni altra notizia utile alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

3. 27.

Mellini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo le parole: Il ministro della sanità aggiungere le seguenti: unitamente al ministro per gli affari sociali.*

3. 28.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sopprimere la lettera a).*

3. 2.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) determina, con il concorso dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, gli indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da sostanze legali ed illegali per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze legali ed illegali.

3. 14.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 alla lettera a) premettere le parole: in collaborazione con il ministro per gli affari sociali.*

3. 29.

Negri.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera a), dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio sanitario nazionale.*

\*3. 3.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera a), dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio sanitario nazionale.*

\* 3. 30.

Faccio.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera a), dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio sanitario nazionale.*

\* 3. 84.

Strumendo, Tagliabue, Perinei.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la prevenzione con le seguenti: per le attività di prevenzione.*

3. 31.

Benevelli, Perinei, Montanari  
Fornari.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera a), dopo le parole: per la prevenzione aggiungere le seguenti: del consumo e.*

3. 32.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, le parole: e tabacco.*

3. 33.

Teodori.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) istituisce e coordina gli osservatori farmacologici regionali, quali istituzioni tecnico-scientifiche a disposizione dell'autorità sanitaria regionale per le osservazioni epidemiologiche, la farmacovigilanza, l'informazione scientifica e la vigilanza delle tossicodipendenze. Gli osservatori farmacologici regionali sono istituiti presso ogni capoluogo di regione con compiti di farmacovigilanza e di informazione scientifica sull'uso e l'abuso di farmaci, e in particolare delle sostanze psicoattive.*

3. 34.

Calderisi.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera b), dopo le parole: esportate, fabbricate, impiegate aggiungere le seguenti: sequestrate dalle forze di polizia.*

3. 35.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e da tabacco.*

3. 36.

Mellini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) stabilisce, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e ne cura l'aggiornamento.*

3. 85.

Benevelli, Tagliabue, Mainardi.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera d) premettere le parole: unitamente al ministro dell'industria, del commercio e*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

dell'artigianato e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

3. 37.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere le parole: previa autorizzazione del Parlamento.*

3. 38.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).*

3. 4.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

5) ricerche sull'entità della popolazione alcolista e sulla diffusione del consumo di tale sostanza sul territorio nazionale, nonché sui danni di alterazione fisica e psichica dall'uso continuato di qualsiasi sostanza che crei dipendenza con particolare riferimento anche all'alcol ed al tabacco.

3. 39.

Mellini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

5) sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, la dose minima delle sostanze di cui alla tabella I e III per la quale, salvo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 74, si applicano le norme previste dall'articolo 14 della presente legge. Stabilisce inoltre i criteri con cui, per ogni singolo caso e in rapporto alla gravità delle condizioni di dipendenza, può essere innalzato il

limite costituito dalla dose minima di cui al presente comma.

3. 40.

Bernasconi, Tagliabue, Finocchiaro Fidelbo.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

5) sentito l'Istituto superiore di sanità, il quantitativo massimo di sostanze incluse nelle tabelle II e IV la cui detenzione non comporta punibilità ai sensi della presente legge.

3. 41.

Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Colombini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) realizza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una rete informativa computerizzata a livello centrale e a livello dei servizi di cui all'articolo 25 della presente legge, al fine di operare verifiche periodiche ed omogenee sui dati di interesse epidemiologico-statistico, ivi comprese rilevazioni tempestive sulla capacità di indurre dipendenza di nuovi farmaci e sui rischi segnalati dai servizi o da singoli operatori sanitari rivenienti dalle modalità di consumo di droghe legali e illegali, dal taglio e dalle associazioni con cui vengono assunte; la rete informativa computerizzata è realizzata con il finanziamento — nella misura di lire 10 miliardi per l'anno 1990, 5 miliardi per l'anno 1991 — sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.

3.15.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) verifica la capacità dei nuovi farmaci

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

di indurre dipendenza nei consumatori, concedendone l'autorizzazione al commercio solamente in caso di riscontro negativo.

3. 42.

Bassi Montanari, Cecchetto  
Coco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera f), dopo la parola: verifica aggiungere le seguenti: prima che vengano distribuiti e quindi.*

3. 43.

Teodori.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera f) aggiungere, in fine, le parole: e predispone un programma di controllo sulle prescrizioni e sulla vendita degli psicofarmaci al fine di ridurre il consumo, ed in tal senso predispone una campagna informativa sugli effetti collaterali e sulla dipendenza di questi.*

3. 44.

Mellini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) attiva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un servizio di monitoraggio che consenta, da parte dei servizi di cui all'articolo 25 della presente legge, di fruire di informazioni tempestive circa le modificazioni relative alla tipologia delle droghe illegali presenti sul mercato e al loro taglio, in modo da attivare prontamente i necessari canali di informazione e di intervento sanitario sui rischi legati a improvvise variazioni nella concentrazione e nel taglio delle droghe.*

3. 17.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo  
Spena, Cipriani.

*Al comma 1. al testo dell'articolo 1-bis*

*della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) verifica, prima dell'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori.*

3. 16.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo  
Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).*

\*3. 13.

Rinaldi, Pellizzari, Saretta,  
Bruni, Rabino, Righi.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).*

\*3. 45.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sopprimere la lettera g).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

1. È vietata la pubblicità dei prodotti superalcolici effettuata attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al presente comma è punito con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. È vietata la vendita di prodotti superalcolici a persona di età minore. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al presente comma è punito con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

3. 46.

Gramaglia, Beebe Tarantelli,  
Bertone.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sopprimere la lettera g).*

3. 47.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) stabilisce con proprio decreto il divieto di ogni promozione pubblicitaria, anche indiretta, dei prodotti farmaceutici, di quelli alcolici, dei derivanti dal tabacco.*

3. 49.

Bassi Montanari, Cecchetto Coco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) stabilisce con proprio decreto il divieto di ogni promozione pubblicitaria dei prodotti farmaceutici e di quelli alcolici; stabilisce inoltre il divieto di ogni forma di pubblicità, anche indiretta, per i prodotti derivanti dal tabacco.*

3. 48.

Vesce.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) istituisce con proprio decreto il divieto di ogni forma, diretta o indiretta, di pubblicità di alcol e di tabacco.*

3. 18.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera g), premettere le parole: fermo re-*

*stando il divieto di cui all'articolo 1, comma 15.*

3.83.

Poggiolini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera g) premettere le parole: autorizza e.*

3.50.

Mellini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera g), dopo le parole: dei prodotti alcolici aggiungere le seguenti: e del tabacco.*

\* 3. 51.

Teodori.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera g) dopo le parole: dei prodotti alcolici aggiungere le seguenti: e del tabacco.*

\* 3. 86.

Tagliabue, Montanari Fornari.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) dà indicazione relativa alla regolamentazione della vendita dei superalcolici ed al divieto della pubblicità degli stessi, nonché di tutti i prodotti da fumo.*

3.87.

Violante, Tagliabue, Colombini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, disposizioni per la regolamentazione della vendita di superalcolici.*

3. 52.

Tagliabue, Benevelli, Recchia.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera h), sostituire le parole: e della pubblicità dei superalcolici con le seguenti: vietandone la pubblicità, dei superalcolici.*

3. 19.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e della pubblicità.*

3. 53.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le parole: e del fumo.*

3. 54.

Vesce.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sopprimere la lettera i).*

3. 55.

Benevelli, Pedrazzi Cipolla.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera i), sostituire le parole: col ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti: con i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.*

3. 56.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: istituendo presso ogni capoluogo di regione un osservatorio farmacologico regionale con compiti di*

*farmacovigilanza e di informazione scientifica sull'uso e l'abuso di farmaci, in particolare delle sostanze psicoattive.*

3. 57.

Bassi Montanari, Cecchetto Coco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) formula e attua, in collaborazione con le regioni e le province autonome, un programma di iniziative indirizzato ad eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti e dispone, in via sperimentale, la distribuzione gratuita, a richiesta, di siringhe sterili monouso da effettuarsi presso i servizi territoriali delle unità sanitarie locali.*

3. 88.

Tagliabue, Bernasconi, Ciconte.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) dispone la distribuzione gratuita di siringhe sterili monouso a chi ne faccia richiesta presso i nuclei operatori tossicodipendenze di ciascuna unità sanitaria locale.*

3. 58.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) promuove, in collaborazione con le regioni e quindi con le unità sanitarie locali, iniziative volte a prevenire il fenomeno dello scambio tra tossicodipendenti delle siringhe usate.*

3. 59.

Calderisi.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

l) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti.

3. 60.

Colombini, Recchia, Montanari  
Fornari.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:*

l) formula e attua un programma di iniziative volte a eliminare lo scambio di siringhe usate, secondo le modalità concordate con i presidi territoriali.

3. 20.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo  
Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera l), dopo le parole: in via sperimentale aggiungere le seguenti: e in collaborazione con le strutture regionali.*

3. 5.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o quanto meno a contenere.*

\*3. 21.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo  
Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o quanto meno a contenere.*

\*3. 61.

Vesce.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera l) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme dispone, in via sperimentale, la distribuzione gratuita, a richiesta, di siringhe sterili monouso, da effettuarsi presso i servizi territoriali delle unità sanitarie locali.*

3. 89.

Bernasconi, Tagliabue, Recchia.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1 lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare deve essere provata, per un periodo non inferiore a sei mesi, la distribuzione gratuita di siringhe monouso presso le strutture sanitarie pubbliche ovvero la distribuzione dietro consegna o riconsegna di quelle usate. Qualora questa sperimentazione fornisca dati positivi, le unità sanitarie locali provvedono, d'intesa con l'assessore regionale alla sanità, a strutturare detta distribuzione nei propri servizi.*

3. 62.

Modugno.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, alla lettera l) aggiungere, in fine, le parole: e a favorire l'immissione nel mercato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, solo di siringhe monouso autobloccanti, ed il contestuale ritiro dal commercio delle siringhe non autobloccanti.*

*Conseguentemente, allo stesso testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975:*

*al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

m) dispone che i programmi di cui alla lettera l) prevedano altresì, d'intesa coi servizi di cui all'articolo 25 della presente legge e coi consultori familiari, distribu-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

zione gratuita di profilattici ad alto indice di sicurezza e affidabilità.

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. I programmi di cui alle lettere l) e m) del comma 1 sono finanziati nella misura di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e 5 miliardi per l'anno 1991 sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.

3. 22.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: fra le quali l'installazione di distributori automatici di siringhe monouso e la distribuzione di siringhe monouso presso le strutture sanitarie pubbliche dietro riconsegna di quelle usate.*

\*3. 6.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: fra le quali l'installazione di distributori automatici di siringhe monouso e la distribuzione di tali siringhe presso le strutture sanitarie pubbliche, dietro riconsegna di quelle usate.*

\*3. 63.

Bassi Montanari, Cecchetto Coco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

m) sentite le regioni, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo

stato e sugli effetti dell'attuazione delle presenti norme.

3. 7.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

m) dà indicazioni relative alla promozione di una campagna pubblicitaria per le scuole circa i danni provocati dall'alcol e dal fumo.

3. 64.

Vesce.

*Al comma 1, sopprimere il testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975.*

3. 8.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo le parole: per le dipendenze da alcol aggiungere le seguenti: e da tabacco.*

3. 23.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975 sopprimere il comma 2.*

3. 9.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter, della legge n. 685 del 1975, al comma 2, alla lettera b) premettere le parole: dare l'incarico all'ISTAT di.*

3. 66.

Mellini.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter, della legge n. 685 del 1975, al comma 2,*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

lettera b), dopo le parole: di prevenzione, aggiungere le seguenti: di cura.

3. 67.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcol con le seguenti: raccogliere ed elaborare dati relativi ai servizi a gestione pubblica, privata e di privato sociale operanti nel settore delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol.*

3. 68.

Benevelli, Ciconte, Bernasconi.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e dell'alcol con le seguenti: dell'alcol e del tabacco.*

3. 69.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) raccogliere ed elaborare i dati dal 1976 ad oggi, relativi ai detenuti tossicodipendenti, spacciatori, distinti in tossicodipendenti e non, piccoli e grandi trafficanti, con l'indicazione delle pene effettivamente scontate o in via di estinzione.*

3. 65.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, sopprimere la lettera d).*

3. 10.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, lettera d), dopo la parola: esprimere aggiungere le seguenti: sentito l'Istituto superiore di sanità.*

\*3. 11.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, al comma 2, lettera d), dopo la parola: esprimere aggiungere le seguenti: sentito l'Istituto superiore di sanità.*

\*3. 90.

Bernasconi, Colombini, Perinei.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, lettera d), dopo le parole: stupefacenti e psicotrope aggiungere le seguenti: e di fumo.*

3. 70.

Negri.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, sopprimere le lettere g) e h).*

3. 71.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, lettera g), dopo le parole: ad industrie aggiungere la seguente: chimiche.*

3. 72.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*i) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.*

3. 24.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 3, sopprimere le parole: o di istituti universitari.*

3. 12.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 3, sostituire le parole: o di istituti universitari con le seguenti: di istituti universitari o di istituti ospedalieri pubblici.*

3. 73.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-quater della legge n. 685 del 1975, al comma 1, dopo le parole: Servizio centrale per le dipendenze da alcol aggiungere le seguenti: , tabacco.*

*Conseguentemente, allo stesso testo dell'articolo 1-quater, al comma 3, dopo le parole: Servizio centrale per le dipendenze da alcol aggiungere le seguenti: , tabacco.*

3. 25.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-quater della legge n. 685 del 1975, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è formato per i due terzi da operatori dei servizi pubblici.*

3. 74.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-quater della legge n. 685 del 1975, al comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.*

3. 75.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, al testo dell'articolo 1-quater della legge n. 685 del 1975, al comma 2, dopo le parole: e altre patologie correlate aggiungere le seguenti: alla cura dalle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate.*

3. 76.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

*Al comma 1, dopo il testo dell'articolo 1-quater della legge n. 685 del 1975 aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies. — (Piano di finanziamento dei comuni). — 1. Il ministro della sanità predispone un piano di finanziamento delle iniziative dei comuni, da individuarsi sentita la conferenza permanente di cui all'articolo 10, finalizzate alla prevenzione dell'AIDS e di ogni patologia da contagio derivante dallo scambio di siringhe o di altri atti all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Per la realizzazione sperimentale delle iniziative di cui al comma 1 negli anni 1991 e 1992 sono stanziati 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni considerati, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità di utilizzazione e la ripartizione tra i comuni sono disposte dal ministro della sanità.

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1:*

*alla lettera h), sostituire la cifra: 50.000 con la seguente: 45.000;*

*dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis) lire 5.000 milioni annui per il finanziamento per le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione dell'uso del corredo sanitario necessario per il diffondersi dell'AIDS e delle patologie da contagio, di cui all'articolo 1-quinquies.*

3. 77.

Calderisi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

*Al comma 1, dopo il testo dell'articolo 1-  
quater della legge n. 685 del 1975 aggiun-  
gere il seguente:*

ART. 1-*quinquies*. — (Piano di finanzia-  
mento dei comuni). — 1. Il ministro della  
sanità predispone un piano di finanzia-  
mento delle iniziative dei comuni, da indi-  
viduarsi sentita la conferenza permanente  
di cui all'articolo 10, finalizzate alla pro-  
mozione e diffusione dell'uso del corredo  
sanitario necessario per evitare il diffon-  
dersi dell'AIDS e di ogni patologia da con-  
tagio, particolarmente per quanto ri-  
guarda lo scambio di siringhe e altri mezzi  
di assunzione di sostanze stupefacenti.

2. Per la realizzazione sperimentale delle  
iniziative di cui al comma 1 negli anni 1991  
e 1992 sono stanziati 2 miliardi di lire per  
ciascuno degli anni considerati, da iscri-  
versi in apposito capitolo dello stato di pre-  
visione della Presidenza del Consiglio dei  
ministri. Le modalità di utilizzazione e la  
ripartizione tra i comuni sono disposte dal  
ministro della sanità sentita la conferenza  
permanente di cui all'articolo 10.

*Conseguentemente, all'articolo 35,  
comma 1:*

alla lettera h), sostituire la cifra 50.000  
con la seguente: 48.000;

*dopo la lettera h) aggiungere la se-  
guente:*

*h-bis)* lire 2.000 milioni annui per il  
finanziamento per le iniziative finalizzate  
alla promozione e alla diffusione dell'uso  
del corredo sanitario necessario per il dif-  
fondersi dell'AIDS e delle patologie da  
contagio, di cui all'articolo 1-*quinquies*.

3. 78.

Gramaglia, Beebe Tarantelli,  
Bertone, Bassanini, Diaz.

*Al comma 2, sostituire la parola: novanta  
con la seguente: sessanta.*

3. 79.

Arnaboldi, Russo Spena, Ci-  
priani.

*Al comma 3, dopo la parola: psicotrope  
aggiungere le seguenti: o da tabacco.*

3. 80.

Arnaboldi, Russo Spena, Ci-  
priani.

*Sopprimere il comma 4.*

3. 81.

Arnaboldi, Russo Spena, Ci-  
priani.

*Sopprimere il comma 5.*

3. 82.

Arnaboldi, Russo Spena, Ci-  
priani.

Passiamo alla discussione sull'articolo 3  
e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mat-  
tioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Le osser-  
vazioni che si possono fare sull'articolo 3  
ci portano anch'esse, come già è avvenuto  
per l'articolo 2, a condizionare il nostro  
voto alle risultanze del dibattito. Da questo  
punto di vista diventa sempre più pres-  
sante, proprio sulla base dell'esperienza  
dell'esame degli articoli precedenti, la ri-  
chiesta che vi siano da parte dei nostri  
interlocutori di maggioranza adeguate  
motivazioni nei confronti degli argomenti  
che vengono affrontati con un gran nu-  
mero di emendamenti.

Per quello che riguarda il complesso  
dell'articolo 3, il mio intervento sarà molto  
rapido, poiché si tratta appunto di un arti-  
colo che può essere molto arricchito e  
molto modificato sulla base dei numerosi  
emendamenti presentati. Di questo arti-  
colo si può dire che esso è, insieme, ridon-  
dante su molte parti e molto povero su  
altre. È ridondante perché attribuisce ad  
alcuni organi dell'amministrazione dello  
Stato competenze che essi già hanno. Un  
esempio per tutte sono quelle conferite al  
Ministero della sanità, che già le possiede  
per motivi istituzionali. Come dicevo,

quindi, il testo è ridondante per taluni aspetti, ma molto povero per altri.

In questa sede voglio sottolineare la povertà dell'articolo in relazione ai problemi dell'alcolismo, del tabagismo e dell'assuefazione a farmaci (un argomento del quale non ci siamo ancora interessati in questa discussione), e in particolare a psicofarmaci, nei confronti dei quali si può anche creare dipendenza.

Al riguardo abbiamo già avuto un primo scontro sulle disposizioni che abbiamo tentato di introdurre nell'articolo 1 della legge. Ora vi è però una seconda occasione per dare alla normativa la completezza che noi riteniamo assolutamente necessaria per toglierle il carattere di crociata. Se si isolasse un solo aspetto di questa complessa problematica, si comunicherebbe inevitabilmente all'opinione pubblica un messaggio politico preciso, quello cioè che ci si vuole interessare unicamente della tossicodipendenza.

Abbiamo qui nuovamente l'occasione di affrontare tali questioni; e vorrei quasi dire che, nonostante le omissioni dell'articolo 1, non tutto sarebbe perduto se i colleghi di maggioranza dimostrassero la volontà di accogliere le serie motivazioni che cerchiamo di sottoporre alla loro attenzione.

L'articolo 3 offre questa possibilità, e consente anche di interessarsi del preoccupante settore dei farmaci oltre che — si tratta proprio di un vuoto che dev'essere colmato — di quello degli psicofarmaci.

Più in particolare penso che non si possa non cogliere l'occasione per introdurre il recepimento della direttiva CEE che rende obbligatoria l'indicazione del volume dell'alcol anche per le bevande a bassa gradazione. Forse vogliamo essere inadempienti al riguardo, per l'ennesima volta?

Torna poi nuovamente in gioco l'aspetto importante della pubblicità degli alcolici e dei superalcolici. A tale proposito ho sentito, in un recente incontro con la comunità «Educare, non punire», una ferma dichiarazione del ministro-ombra del partito comunista, Cancrini, il quale affermava che questa della pubblicità rappre-

sentava una trincea di primaria importanza sulla quale il partito comunista farà una dura battaglia.

Io credo che quando una grande forza annuncia su un punto determinante una sua ferma opposizione, abbia poi gli strumenti per realizzarla. Non vorrei, invece, che questa opposizione annunciata e pubblicizzata si riducesse ad essere come quella fatta nei confronti dell'articolo 1 della legge sugli ordinamenti didattici universitari, quando la solidarietà con il movimento degli studenti — ahimé! — si è tradotta in ben poca cosa nel lavoro d'aula.

Se è vera l'intensità con la quale Cancrini ha indicato nella pubblicità degli alcolici e dei superalcolici un punto qualificante della presenza dei colleghi comunisti nel dibattito, spero che questa ulteriore occasione rappresentata dall'articolo 3 venga accolta pienamente, e che quindi tale norma possa uscire dall'aula con questo contenuto forte e possa rimarginare il vuoto scandaloso che l'articolo 1 ha lasciato rispetto al problema.

Questi sono gli elementi in ordine ai quali rimaniamo in attesa.

Vi è poi un'ulteriore enfaticizzazione concernente il servizio per la prevenzione dell'AIDS, uno dei compiti del Ministero della sanità. Attendiamo il risultato del dibattito sia sull'articolo 3 sia sugli emendamenti ad esso presentati, per poter poi formulare un giudizio complessivo sulla norma in esame.

Invito gli onorevoli Vincenzo Scotti e Capria a non venire qui in aula solamente per rivolgere accuse di ostruzionismo, senza aver seguito un dibattito che invece, da parte delle opposizioni e in particolare da parte del nostro gruppo, verte solamente sui contenuti. Credo che si debba convenire che gli interventi del gruppo verde sono rari, misurati e sempre ricchi di contenuti. Avvertiamo dunque una forte ingiustizia in quel giudizio sommario da parte di colleghi — in particolare l'onorevole Scotti — che non ho mai visto partecipare al dibattito.

Anche la maggioranza, se vuole conquistarsi dignità di parola, dovrebbe essere più attenta e più rispettosa della fatica e

del lavoro che altri colleghi compiono nel legiferare.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Faccio. Ne ha facoltà.

**ADELE FACCIO.** Signor Presidente, questo articolo 3, nel testo che conosciamo, è abbastanza «arruffato». Ci troviamo veramente di fronte ad un'assoluta mancanza di chiarezza su ciò che in realtà si vuole, allorché viene affrontata la problematica relativa alle attribuzioni e alle determinazioni necessarie per rendere utile questa legge.

Io credo che le leggi si approvino con l'intenzione poi di applicarle. Devono quindi essere razionali, utili alla popolazione e capaci di creare condizioni favorevoli nel paese.

Noi siamo profondamente convinti che questa legge non costruirà alcunché; non potrà essere — per fortuna! — applicata e continuerà a mantenere il caos attualmente esistente in ordine alla grave questione del narcotraffico, che costituisce il punto centrale della problematica in esame.

Nell'articolo 3 sono previste diverse attribuzioni del ministro della sanità, il quale dovrebbe appunto determinare una serie di indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da sostanze psicoattive (tra le quali è previsto l'alcol, ma non il tabacco) e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol. Ciò è quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 1-*bis* a cui fa riferimento l'articolo 3 in esame.

È una norma che ci lascia molto perplessi.

Si tratta infatti di definizioni generiche, perché si usano termini ormai superati e spesso errati («stupefacente» è una parola che non ha alcuna ragione di esistere, posto che si usa il termine «psicoattivo»). Inoltre si menziona l'alcol ma non il tabacco, senza tentare di influire in modo corretto sulla condizione umana dei tossicodipendenti, che può essere pesante, grave, ma non necessariamente tale da dover coinvolgere aspetti sanitari. Non si

tiene infatti conto di una verità fondamentale della condizione umana, e cioè che possono benissimo assumersi sostanze psicoattive senza che per questo sia necessario arrivare all'intervento medico.

La medicalizzazione proposta nell'articolo 3 non è soltanto assurda, ma è controproducente: praticamente, poiché non si fa una distinzione, si finisce per punire l'uso, e non l'abuso. È infatti chiaro che chi abusa sa anche difendersi dalle condizioni esterne, mentre talune condizioni colpevolizzanti, che causano problemi mai ben definiti, possono alla fine concludersi anche con la carcerazione, che è la più assurda, distorta ed incredibile delle situazioni.

Basta occuparsi anche solo superficialmente del problema carcere per rendersi conto che le nostre prigioni sono piene di tossicodipendenti, che tuttavia continuano a far uso di droga perché nel carcere la si trova nella stessa quantità dell'aria che si respira.

È quindi ridicolo che pur sapendo tutto questo si continui a prevedere che — sia pure dopo sanzioni amministrative, dopo richiami, dopo che il prefetto avrà detto: «Cattivo, non farlo più!», con il ditino alzato, dopo che il pretore avrà detto: «Vedi un po' di correggerti», dopo che saranno usate queste tecniche un po' ridicole e puerili — alla fine si andrà ancora in carcere.

Ma qui costoro avranno a disposizione tutta la droga che vorranno, perché purtroppo non si prevede come bloccare il narcotraffico. Certamente non è facile bloccarlo; ma quando mai occorre una legge per le cose facili? La legge per le cose facili non serve a niente: il problema sorge quando le situazioni sono difficili!

Nell'articolo 3 si prevede che il consiglio sanitario nazionale dia gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico concernente le dipendenze da alcol e da sostanze psicotrope. Veramente è un po' comico che di colpo si introducano questi termini, e soprattutto che si preveda nella legge qualcosa che è di specifica competenza degli osservatori farmacologici nazionali.

In una proposta di legge di iniziativa dei

deputati Rutelli, Modugno, Faccio, Vesce e Aglietta presentata il 18 dicembre 1987, si prevedeva l'istituzione di osservatori farmacologici regionali, perché in Italia abbiamo una straordinaria proliferazione di fabbriche di prodotti farmaceutici ed una ancor più straordinaria quantità di gente che assume i farmaci — in particolare gli psicofarmaci — come fossero caramelle. Invece di masticare un *chewing-gum*, o di mangiare qualcosa di innocuo, queste persone «mangiano» psicofarmaci. E difatti la spesa sostenuta dallo Stato per gli psicofarmaci supera i 9 mila miliardi annui e — secondo i dati forniti dalla Federfarma — il disavanzo è di 1.300 miliardi; ed anche questa è una valutazione minimale, perché proviene da questo osservatorio statale.

Noi italiani consumiamo in percentuale psicofarmaci in una proporzione superiore tre volte a quella degli statunitensi e sei volte a quella degli svedesi. Eppure ci diamo molte arie, dicendo che ci sono popoli tra i quali il disagio di vivere è molto pesante! Chiunque di noi sia stato, ad esempio, nei paesi scandinavi si meraviglia del fatto che il venerdì sera tanta gente ubriaca finisca per rotolare nei fossi, e che addirittura passino poi dei camion per prendere queste persone e portarle in ospedale, o in appositi punti di raccolta.

Il problema reale è che manca qualunque vigilanza farmacologica dopo che il farmaco è stato messo in vendita. In che modo la gente possa servirsene e come se ne possa prevenire l'abuso non è detto nella legge, mentre probabilmente questo era uno dei punti essenziali, che ne avrebbe potuto consentire un'utilizzazione pratica, trasformandola da quella specie di «centone» di luoghi comuni che è attualmente in qualcosa di molto più preciso ed utile.

In Inghilterra, per esempio, esiste un comitato per la sicurezza della medicina, che opera in collaborazione con i medici, segnalando le situazioni di difficoltà e le problematiche reali. In Svezia è fatto obbligo ai medici di segnalare l'insorgenza di effetti collaterali gravi tanto nell'uso moderato quanto in quello eccessivo dei farmaci.

In Italia non abbiamo alcuna attenzione a questi problemi, che invece sono essenziali, mentre abbiamo esperienze di non poco conto che sarebbe necessario far uscire dalla fase sperimentale e portare ad una fase legislativa.

Accanto a quello della farmacovigilanza vi è il problema dell'informazione scientifica sui farmaci. È necessario che si riesca ad avere chiara coscienza di che cosa siano quelle strane pillole che ingoiamo, quegli strani sciroppi che beviamo, quelle strane iniezioni che ci rifilano. È un aspetto che fa proprio parte di quel problema culturale sul quale io continuo a tornare ostinatamente, e sul quale tornerò finché avrò fiato, perché ritengo che, più specificamente per quanto riguarda questo articolo, quello dell'informazione scientifica sia un problema centrale dell'educazione: da tempo vado dicendo che si deve insegnare igiene e sanità dalla culla alla tomba, o meglio dall'asilo alla laurea.

Sarebbe essenziale, perché in tal modo la gente avrebbe più chiara coscienza delle sostanze che assume, del modo in cui le assume, in quale quantità, in quali condizioni. È invece insufficiente la preparazione degli stessi medici in campo terapeutico (non esiste più una selezione seria nell'attività professionale), ed è soprattutto scarsa — il che è particolarmente grave — l'educazione sanitaria del pubblico, che porta la gente ad aspettative miracolistiche. Si cerca l'efficienza di uno stato fisico eccezionale, si ha intolleranza per i piccoli disturbi, tanto che appena si ha un po' di mal di testa si corre a prendere la medicina, ci si autoprescrivono farmaci di cui qualche volta si è constatata l'utilità, e si continua ad assumerli come se fossero piacevoli.

Manca completamente la coscienza del fatto che un farmaco può dare risultati positivi se assunto in determinate dosi, e viceversa diventare pericoloso e ben lontano dall'essere utile se assunto in dosi non corrette, fino a determinare fenomeni di assuefazione. È quello che sta accadendo a me in questi giorni, dal momento che sono costretta a prendere moltissime aspirine per sopravvivere!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Un punto particolarmente importante è quello che riguarda i farmaci sostitutivi. In riferimento alle sostanze psicoattive infatti è noto che uno dei pochi modi in cui i soggetti che esagerano nell'uso di tali sostanze possono arrivare ad assumerne dosi sempre minori è quello di sostituirli con altre sostanze. Non bisogna dimenticare che l'abitudine a farsi l'iniezione, l'abitudine ad assumere un medicamento diventa talmente connaturata che la persona interessata (ecco dove avviene l'abuso) non riesce più a limitarsi, in quanto viene presa dall'inerzia, dalla forza dell'abitudine, da una certa pigrizia mentale. Influiscono anche la mancanza di personalità e di forza di carattere; e non bisogna dimenticare che a queste persone non si dà alcun aiuto a regredire dall'abuso di tali sostanze.

Si parla anche di regolare la vendita e la pubblicità dei superalcolici, e ciò è importante. Ma noi vorremmo che accanto a questo discorso si facesse anche quello dei danni recati dal tabagismo. Ieri qualcuno in quest'aula diceva: «Io fumo da tutta una vita». Io ho un fratello che fuma da sempre in modo eccezionale. Ma, ripeto, c'è un diverso modo di reagire al richiamo di sostanze che possono creare abitudine a tal punto da diventare vizio. Anni fa già si parlava di «vizio del fumo», quando ancora non si prestava la necessaria attenzione al problema.

È davvero importante, quindi, che si chiariscano i diversi aspetti della questione, in collaborazione con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Abbiamo bisogno di disturbare ora personaggi ad alto livello, perché non siamo stati capaci di introdurre nella scuola elementare informazioni davvero elementari e fondamentali.

Ma si parla anche dell'attuazione di un programma di iniziative volte a limitare il fenomeno dello scambio delle siringhe tra tossicodipendenti. A questo proposito ricordo di aver presentato al ministro della sanità (non abbiamo avuto più notizie al riguardo) una proposta per la distribuzione di siringhe monouso, al fine di evitare la riutilizzazione. Per far questo si

potrebbe approvare immediatamente una leggina, o semplicemente emanare un'ordinanza. Se si producessero quantitativi massicci di siringhe monouso si superebbe immediatamente questo buffissimo...

LUIGI BENEVELLI. Già se ne producono.

ADELE FACCIO. Non dovrebbero essere più prodotte le altre siringhe: solo quelle monouso.

LUIGI BENEVELLI. È già previsto in un decreto.

ADELE FACCIO. Speriamo che ciò si realizzi, perché a me sembra una misura essenziale se vogliamo eliminare questa situazione.

In tutta questa congerie di lettere dell'alfabeto e di determinazioni che compongono l'articolo 3 c'è una ripetitività ed una sovrabbondanza di disposizioni troppo generiche, che non vanno a fondo nel precisare ciò che si deve fare.

Ad esempio si prevede la raccolta dei «dati epidemiologici e delle statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione (...)».

Ebbene, è assai difficile stabilire *a posteriori* se un incidente sia avvenuto in queste condizioni, né è pensabile proibire la circolazione di tutte le persone — questo discorso ricorre da anni relativamente all'alcol — che siano in stato di alienazione da abuso di sostanze psicoattive.

Si prevede di raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni; a forza di raccogliere ed elaborare dati ho la sensazione, però che si rimarrà da essi soffocati, perdendo completamente di vista la realtà della condizione sanitaria del paese. Invece di pensare alla salute delle persone, si pensa raccogliere montagne di dati, possibilmente in qualche computer in cui resteranno sommersi per l'eternità, dato che nessuno mai riuscirà a rielaborarli ed a servirsene.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Piuttosto che esprimere 350 pareri e raccogliere 350 informazioni, determinare, elencare e via dicendo, sarebbe molto più semplice affermare innanzi tutto l'esigenza di una informazione e di una istruzione corrette, individuando gli interventi concreti per eliminare certe situazioni e prestando attenzione alle autorizzazioni concesse per la fabbricazione, l'impiego e soprattutto il commercio delle sostanze in questione. Come sempre è centrale — dovrebbe esserlo e invece non è contenuta in questo provvedimento — la lotta contro il narcotraffico.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Benevelli. Ne ha facoltà.

**LUIGI BENEVELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 del disegno di legge in esame tenta un riordino delle funzioni e delle competenze del Ministero della sanità, riordino che ritengo sia dovuto con riferimento all'evoluzione del fenomeno dei consumi e del rapporto di massa tra ingenti fasce di popolazione e sostanze psicoattive e rispetto ad una quantità di problemi sanitari che sono andati evolvendo a partire dagli anni '70. Basti pensare alla questione dell'AIDS, con riferimento al dato italiano e cioè al raccordo molto stretto tra diffusione della malattia e tossicodipendenza da assunzione di sostanze per via intravenosa, per renderci conto della necessità di porre appunto mano ad un riordino del Ministero della sanità, perché possa far fronte in modo più efficace ai bisogni di salute della popolazione.

Da questo punto di vista apprezziamo particolarmente l'articolo 1-ter, aggiunto all'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione, perché accoglie una proposta da noi formulata relativamente all'istituzione del servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope, inteso anche quale elemento di riforma del Ministero della sanità, perché acquisisca la capacità operativa derivante dalla conoscenza dei problemi di cui deve occuparsi e dal possesso degli strumenti, di

intervento. Inoltre l'individuazione di procedure e modalità di raccolta, elaborazione, informatizzazione e raccordo tra queste pratiche e le attività di programmazione consentirà al ministero di fornire *input* ai servizi sanitari, che, come sappiamo, hanno come punto di riferimento più complessivo le amministrazioni regionali.

Da questo punto di vista l'innovazione che viene qui apportata, e che apprezziamo particolarmente, fa riferimento alle diversità esistenti tra il modo in cui gli apparati sanitari erano concepiti nel 1975 e le questioni che per essi si prospettano negli anni '90. L'affermazione principale della legge n. 685 infatti sanciva il diritto alla cura del tossicodipendente, ma quel provvedimento è anteriore alla legge che ha istituito il servizio sanitario nazionale e l'accezione del termine di salute contenuto solo qualche anno dopo nella legge n. 685 è stata ampiamente superata.

Il modello di salute e di cura di cui alla legge n. 685 si estrinseca nella proposta del metadone, mentre i successivi modelli di terapia, che fanno riferimento alla legge n. 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, sono di tipo ecologico. Si basano cioè su una valutazione molto più complessa del bisogno di salute, che non fa esclusivamente riferimento alla diminuzione di alcune funzioni o della capacità operativa di alcuni organi ed apparati del corpo, ma alla integrazione complessiva di carattere sociale, psicologico e biologico dell'individuo.

Questa accezione di salute collega la difesa della salute stessa all'attivazione, e quindi al riconoscimento delle risorse presenti nell'ambiente in cui l'individuo vive, dando particolare rilievo al rapporto fra individuo ed ambiente.

Facciamo nostro questo approccio al tema della salute, perché riteniamo che anche nella revisione del servizio sanitario nazionale tale acquisizione non debba essere persa ma anzi debba trovare un riconoscimento più penetrante. In questa concezione della salute acquista un particolare significato il ruolo degli apparati sanitari nella valutazione delle capacità opera-

tive dei servizi rispetto all'evoluzione dei consumi: è il dato nuovo ed importante che si rileva dal 1975 ad oggi. In questo periodo i consumi di sostanze psicoattive sono divenuti enormi, riguardano milioni di cittadini investendo sia le sostanze provenienti dal mercato illegale sia quelle del mercato legale. Ci riferiamo in particolare — lo hanno detto altri, ma lo ripetiamo — alla questione dell'alcol e dei superalcolici, dei psicofarmaci ed alla grande varietà di sostanze chimiche che hanno un effetto psicoattivo.

Rispetto a tutto ciò introdurre negli apparati, nella struttura del Ministero della sanità un servizio centrale per le dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope rappresenta un riconoscimento della nuova complessità del fenomeno dei consumi nonché della necessità di elaborare strategie diverse proprio perché sono complessi i consumi ed i problemi dei cittadini che hanno questi tipi di consumi, come complesse sono le modalità della cura.

Da questo punto di vista, voglio segnalare un aspetto molto importante, che credo rischi di non essere adeguatamente valutato. Nella particolare vicenda delle tossicodipendenze — e in generale in tutte le questioni di salute e malattia — l'organizzazione sanitaria deve sapersi esprimere tenendo conto non solo del danno biologico rappresentato dalla diminuzione delle funzioni ma anche del raccordo fra la condizione soggettiva del cittadino e la sua condizione sociale. Alcune patologie sono fortemente «condite» — se mi consentite il termine — da tale aspetto. Esistono gravi fenomeni di disagio di massa che sono «impregnati» da condizioni di sofferenza, da situazioni patologiche e da contesti caratterizzati da rischio di emarginazione.

Non è casuale che al riguardo, invece di puntare all'integrazione dell'organizzazione dei servizi e delle modalità di somministrazione delle prestazioni, i Governi di pentapartito abbiano lavorato in direzione precisamente opposta. Vi è un dato a questo proposito che voglio ricordare: l'unico atto di indirizzo e di coordinamento in materia sanitaria adottato dai

Governi di pentapartito nella precedente legislatura è stato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (l'onorevole Craxi) dell'8 agosto 1985, il quale sanciva la separazione tra i finanziamenti destinati all'attività di cura delle patologie, soprattutto quando vi sia il ricovero, e la certezza delle risorse relative alle attività di assistenza. Questo provvedimento riguardava alcune categorie di cittadini: anziani, portatori di handicap, malati di mente, tossicodipendenti.

Si stabiliva che la certezza delle risorse esiste se ci si cura in ospedale; se ciò non avviene, e l'assistenza si basa su altre modalità che puntino soprattutto all'integrazione del singolo nel suo ambiente di vita naturale, i finanziamenti non sono altrettanto sicuri. Infatti, a questo decreto ha fatto seguito una pesantissima politica di tagli dei fondi diretti all'assistenza.

Vi è stata una discussione molto vivace — soprattutto durante il dibattito su questo disegno di legge svoltosi al Senato — sul quesito se titolare della capacità di presa in carico dovesse essere la struttura sanitaria o altri soggetti; si era fatto l'esempio del Ministero degli affari sociali. In altre parole, dei problemi dei cittadini tossicodipendenti dovrebbero occuparsi altri e non il Ministero della sanità, che finora ha combinato guai, visto che il metadone non ha funzionato.

Al riguardo riteniamo giusto — in questo senso siamo contenti che l'articolo 3 introduca la norma di cui all'articolo 1-ter — che il Ministero della sanità, una volta riformato ed inserita fra le sue competenze di carattere sanitario e assistenziale anche quella relativa all'integrazione, si trasformi in un Ministero della sicurezza sociale e del *welfare*, al quale — in questa accezione più larga — spetti pienamente la titolarità della competenza ad occuparsi del problema.

Si sono descritti analiticamente gli aspetti di ordine sanitario relativi alla qualità delle sostanze; mi voglio ora soffermare su un altro punto. L'articolo 1-ter della legge n. 685, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, innova l'organizzazione degli apparati del Ministero

della sanità: quest'ultimo, attraverso un apposito servizio (si tratta di una struttura di *service*, che richiama gli organismi burocratici di tipo anglosassone) può cominciare a conoscere e ad organizzare veramente la raccolta dei dati, la loro elaborazione, la ricerca, una efficace trasmissione in riferimento alle modalità della programmazione.

È cioè possibile — e sentiamo una grande mancanza di tale strumento, al quale fino ad oggi non è stato fatto ricorso — nell'ambito del piano sanitario nazionale, predisporre il progetto «obiettivo tossicodipendenze». Quest'ultimo, assieme al piano sanitario nazionale, è ancora all'esame del Consiglio dei ministri, in attesa di finanziamenti, che rischiano di non essere erogati per problemi della lotta contro il deficit pubblico.

La possibilità di avere a disposizione lo strumento ricordato, il fatto cioè che venga elaborata una programmazione (che comporta definizione degli *standards*, degli obiettivi, vincolo delle risorse, possibilità di controlli di efficacia) consentirebbe di intervenire laddove esistano amministrazioni locali, ad esempio regionali, inadempienti. L'assenza di tale strumento fa sì che oggi ancora lamentiamo — e l'abbiamo sentito nel dibattito — il fatto che intere regioni nel nostro paese, a 15 anni di distanza dall'approvazione della legge n. 685, non abbiano ancora legiferato; non abbiano ancora deciso come organizzare i propri servizi per dare una seria risposta sanitaria ai bisogni della popolazione tossicodipendente.

Inoltre, l'assenza degli strumenti che ho richiamato comporta che oggi, se vogliamo sapere qualcosa circa l'andamento dei fenomeni più vari di ordine sociale che si manifestano nel nostro paese, non possiamo rivolgerci alle agenzie e agli apparati dei ministeri, ma dobbiamo affidarci a strutture, centri studi di consulenza che sono al di fuori dell'amministrazione dello Stato. Quest'ultima è priva di organismi che le permettano di acquisire conoscenze relative all'andamento dei fenomeni sociali.

La mancanza dello strumento della programmazione, con conseguenti fenomeni

di ritorno in riferimento all'attività di verifica, comporta altresì che non riusciamo mai a verificare e ad assestare la qualità delle attività di prevenzione, in particolare in riferimento all'informazione. Ci rendiamo conto che esistono grandi problemi a riguardo: la Camera ha a lungo discusso ad esempio sulla questione di quale seria politica dei farmaci adottare: questione che interessa anche le tossicodipendenze. Sappiamo infatti che esistono fasce di popolazione dipendenti da sostanze del mercato legale, quindi regolamentate.

L'assenza di una seria politica di prevenzione implica che si sia privi di uno strumento di rara efficacia nella lotta contro la diffusione del fenomeno della tossicodipendenza.

In riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, vogliamo ribadire un aspetto: nel momento in cui votiamo tale articolo deve essere mantenuta molto ferma la distinzione tra le competenze di carattere sanitario e quelle di carattere sanzionatorio. Affinché il disegno di legge in esame possa funzionare è fondamentale che non si confondano, non si intersechino, non si sovrappongano le competenze.

Purtroppo dobbiamo registrare il fatto che nel nuovo testo degli articoli 14 e 15 del provvedimento, che la maggioranza di Governo ha presentato questa mattina al Comitato dei 18, la commistione tra funzioni sanzionatorie e terapeutiche è addirittura norma di funzionamento a regime dei meccanismi previsti negli articoli richiamati. Si tratta di un problema drammatico, che comporterà la fuga del personale dei servizi: già oggi si registra tra coloro che operano nell'ambito delle tossicodipendenze un *turn over* e una mortalità professionale altissimi. Infatti, si tratta di un lavoro ingrato e difficile, che non offre prospettive di carriera, ma soprattutto molto frustrante. Il che la dice lunga sulla possibilità di svolgere efficacemente un'azione di lotta contro le tossicodipendenze che punti al sanzionamento piuttosto che a facilitare la presa in carico, con il consenso dell'interessato. È un aspetto decisivo del provvedimento, sul quale torneremo in seguito.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Tuttavia, visto che stiamo intervenendo sull'articolo 3, desidero anticipare questo tema per sottoporlo all'attenzione della maggioranza e, più in generale, dell'Assemblea. Se di questi problemi non si prenderà consapevolezza fino in fondo (e quindi gli articoli successivi del provvedimento non verranno «ripuliti» dalle possibili commistioni tra sanzione e terapia), si attiverà una gestione totalmente fallimentare di questa legge.

D'altra parte, quanto sto dicendo è già noto a tutti; si sa infatti che, ad esempio, il cartello «Educare, non punire» ha meritoriamente annunciato l'intenzione di attivare osservatori permanenti sugli effetti che le norme che la maggioranza intende difendere produrranno sulle strutture terapeutiche, sugli apparati amministrativi (le prefetture), su quelli giudiziari, nonché sulle strutture di tipo carcerario.

Non mi soffermerò sui problemi connessi all'AIDS; desidero invece trattare quelli legali all'alcol. Nell'articolo 3 si fa riferimento ad una normativa che affidi al Ministero della sanità il compito di regolamentare anche le forme di pubblicità di tali prodotti. Si tratta di disposizioni deboli, che non ci soddisfano: riteniamo infatti che si potrebbe prevedere una apposita norma in questo stesso provvedimento (non nell'articolo 3), con la quale si sancisca che comunque deve essere vietata la pubblicità dei superalcolici.

Per questi motivi, riteniamo che la parte dell'articolo 3 concernente i temi appena trattati potrebbe essere modificata; desidero comunque denunciare la scarsa rilevanza dell'attuale formulazione rispetto ai problemi connessi all'abuso di alcol ed alle politossicodipendenze.

Vorrei fare qualche altra considerazione, perché si tratta di un tema molto delicato. Il fenomeno del consumo di massa (che riguarda milioni di persone) di sostanze che producono dipendenza non si riduce al rapporto tra cittadini e droghe acquistate sul mercato illegale. Chi consuma queste ultime fa uso contemporaneamente di moltissime altre sostanze.

È ridicolo che, affrontando l'assetto dei servizi ai quali è demandata anche l'applicazione dell'adeguata terapia, in questo provvedimento si faccia riferimento solo alle forme di presa in carico tenendo presenti solo le sostanze rinvenibili sul mercato illegale. Se tale logica si sviluppasse, si arriverebbe all'assurdo che, dopo l'approvazione di questa legge, vi sarebbero molteplici ambulatori: quello per l'alcol, quello per l'hashisc nonché per l'eroina, la cocaina, gli psicofarmaci, addirittura l'ambulatorio per chi inala bianchetto.

E lo stesso cittadino che consuma contemporaneamente queste sostanze deve fare il giro di tutti gli ambulatori nell'arco della giornata per trovare una seria risposta ai suoi problemi di liberazione dalla tossicodipendenza (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

**EMILIO VESCE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che molte delle competenze che vengono attribuite al Ministero della sanità dal primo comma dell'articolo 3 siano effettivamente necessarie, dal momento che si tratta di competenze istituzionali: basta leggere il contenuto della lettera *b*) dello stesso comma.

Tuttavia, pensiamo sia opportuno inserire ulteriori elementi che ne possano migliorare l'efficacia e l'efficienza: per esempio, alla lettera *a*), là dove si legge: «determina gli indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol», si potrebbe estendere la tematica relativa all'alcol e inserire quella relativa al tabagismo. Ed è con questo spirito che noi abbiamo presentato numerosi emendamenti all'articolo 3.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GERARDO BIANCO**

**EMILIO VESCE.** Non voglio tediare né terrorizzare nessuno sugli effetti terribili derivanti dall'abuso del tabacco, anche

perché non voglio terrorizzare me stesso dal momento che sono un fumatore impenitente di sigarette *MS*. Non intendo quindi leggere tutte le ricerche che sono state effettuate su adulti fumatori affetti da asma, disfunzioni polmonari, malattie cardiovascolari, irritazioni bronchiali, né voglio dilungarmi sui danni causati dal fumo passivo. C'è veramente da rimanere impressionati!

Intendo invece ricordare che, accanto a questa rassegna dell'*horror*, vi è una serie di proposte di legge presentate nell'attuale legislatura: da quella del collega Seppia a quella di Testa Enrico, Ronchi, Scalia, Rodotà, Bassanini e Cederna, a quella di Ferrarini, Babbini e Cristoni, a quella di Tamino e Ronchi, a quella di Tagliabue e Ceci Bonifazi... Insomma, tutto il Parlamento pare abbia presentato proposte di legge per introdurre una norma che possa regolare la nostra dipendenza dal fumo.

È giustissimo! Condivido e sottoscrivo tutte queste proposte, perché, nonostante sia un accanito fumatore, sono cosciente dei danni che possono derivare dall'uso e dall'abuso del tabacco; ma sono anche un antiproibizionista e quindi consapevolmente trovo gli strumenti per risolvere il problema. Probabilmente, sarei di avviso contrario se mi fosse proibito il fumo!

Quindi, sul problema del tabagismo è necessario introdurre modifiche ed innovazioni che, per esempio, allarghino le competenze attribuite al Ministero degli affari sociali.

Nell'articolo 3 figura il punto *f*) (frutto di una modifica introdotta al Senato su iniziativa dei nostri colleghi e compagni radicali), che secondo noi riveste particolare importanza in quanto concerne la rilevante materia degli psicofarmaci. Tale punto stabilisce che rientra nelle competenze del ministro della sanità verificare, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul contenuto di questo punto, che potrebbe quasi essere definito un *lapsus* sfuggito nell'articolo.

In particolare, è importante sottolineare la capacità degli psicofarmaci di indurre dipendenza nei consumatori. Siamo di fronte ad una materia decisamente problematica e inquietante, anche perché la sfera degli psicofarmaci, per una serie di ragioni, ha punti di contatto molto stretti con quella delle tossicodipendenze. Comunque, le distinzioni linguistiche a volte non sono casuali.

Ormai la tossicodipendenza costituisce una categoria dotata di una sua tipologia; essa cioè indica un tipo di comportamento non accettato dalla nostra società, sul quale noi stiamo costruendo, sia pure in mille modi e attraverso mille veli di ambiguità che talvolta raggiungono l'ipocrisia, una fattispecie di reato.

Se raccordiamo la parola «dipendenza» che figura al punto *f*) dell'articolo 3 con la stessa parola riferita alle droghe, ci troviamo di fronte ad una separazione netta, per cui la dipendenza da psicofarmaci è pienamente legale mentre quella da droghe viene sanzionata (o comunque si avvia un procedimento di tipo sanzionatorio). È inutile richiamare ora quanto è stato detto in altri momenti della discussione su tale provvedimento; un provvedimento che potrebbe anche essere legittimo, se accettassimo il gioco della politica...

GIOVANNI NEGRI. Scusa, collega Vesce, ma non è presente alcun relatore! Questo è grave.

EMILIO VESCE. Io sto parlando agli stenografi ed a qualche collega che molto gentilmente mi stava ascoltando.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ed al sottosegretario!

EMILIO VESCE. Sì, al sottosegretario con il quale poc'anzi stavo dialogando!

GIOVANNI NEGRI. Ma manca il relatore, Presidente!

EMILIO VESCE. Certo, sarebbe bene che il relatore fosse presente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

**PRESIDENTE.** La Commissione è rappresentata dall'onorevole Perani.

**EMILIO VESCE.** Dicevo che il disegno di legge in esame potrebbe anche essere legittimo in un ambito che estenda i criteri del gioco politico. Vi è però un dato di fondo che va portato in superficie e che è di natura culturale. Dicendo questo, mi rivolgo a coloro che con più passione e con più intensità hanno portato argomenti sul problema della droga (uso questo termine attribuendogli quella valenza cui molto spesso il relatore Casini ha fatto ricorso in Commissione e che mi sembra recentemente abbia abbandonato nel passaggio dal sostantivo all'aggettivo «drogato»).

All'interno di tale problematica esiste dunque una cultura che crea una cortina tra occidente e paesi sottosviluppati, tra una cultura eurocentrica che si fonda sulla tolleranza o addirittura sull'esaltazione di alcune droghe ed un altro tipo di cultura. Chi è che non beve vino?

**SERGIO COLONI.** Gli astemi!

**EMILIO VESCE.** Ma gli astemi sono pochi, e lei viene da una regione dove credo che costoro siano proprio rari, collega. Lo so bene perché mi piace la produzione di quelle droghe della sua regione! Sono impenitente anche nel bere, come vede.

Dunque non bevono solo gli astemi ma, come abbiamo detto, gli astemi sono pochissimi. Bisogna quindi tener conto anche di questo elemento.

Ma, se spostiamo la nostra attenzione sul problema degli psicofarmaci, la questione cambia. Ci troviamo infatti di fronte ad un sistema di interessi forti, anzi fortissimi, che determinano i flussi di mercato, li incrementano, li strutturano, li ristrutturano in base ad esigenze di carattere economico che nulla hanno a che vedere con la salute pubblica, tanto meno con quella individuale. Gli psicofarmaci producono dipendenza, producono danni alla salute, producono devianza e comportamenti anomali per la società, solo che, non avendo in relazione a tale fenomeno un meccanismo di osservazione proibizionista,

non avendo un osservatorio proibizionista, non siamo in grado (o forse saremmo in grado di farlo, ma non vogliamo) di quantificare le morti annue, il numero delle vittime da farmacodipendenza.

Al riguardo, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi alcuni passaggi di un importantissimo articolo del professor Tempesta, apparso in *Medicina e morale* e intitolato «Il confine etico in psicofarmacologia». Secondo tale studioso «bisogna distinguere ciò che è specifico dell'aumentato consumo di psicofarmaci da ciò che ne condiziona l'abuso. Anche se la linea di demarcazione tra uso eccessivo (o se vogliamo iperprescrizione) ed uso improprio di psicofarmaci non è poi così netta, è importante interrogarsi sulla natura delle situazioni con cui si viene a confronto e valutare poi elementi di rischio e strategie preventive che contribuiscano a differenziare con maggiore chiarezza l'iperuso dall'abuso. Appaiono quindi 'nuove droghe' — tra virgolette, badate bene; questo è molto importante — «e nuove generazioni di tossicomani, secondo modalità di interazione farmaco-individuo difficilmente decifrabili. La confusione diagnostica è spesso evidente, se si considera che frequentemente viene segnalato l'abuso di sostanze ritenute in precedenza prive di potenziale tossicomaniogeno, o addirittura di effetti psicotropi».

Quindi vi sono le premesse perché si radichi una cultura proibizionista sulla farmacodipendenza. Temo purtroppo che ciò non sia possibile, anche se io sarei al riguardo d'accordo. Se si seguisse tale strada, ci troveremmo a scontrarci non con la camorra, la 'ndrangheta o la mafia, ma con l'industria farmaceutica, che credo abbia forse qualche energia in più rispetto a quelle organizzazioni.

Se prendiamo in considerazione tale aspetto, è evidente che in ordine al punto f) dell'articolo 3 al nostro esame, che noi abbiamo introdotto al Senato, occorre inserire elementi che ne rafforzino in qualche misura l'efficacia e recepiscano quanto è finora emerso dal nostro dibattito.

Ma c'è di più. In quest'articolo noi dovremmo prendere in considerazione anche il recepimento della direttiva CEE che rende obbligatoria l'indicazione del volume dell'alcol anche per le bevande a bassa gradazione. Non potrebbe essere questa una buona occasione, signor sottosegretario, signor ministro, per accogliere quella direttiva CEE? Credo di sì, anche perché mi pare che ciò costituirebbe un elemento migliorativo della legge.

In sede di Commissione affari sociali, non prima di qualche mese fa, abbiamo presentato un ordine del giorno — l'ho fatto proprio io — con il quale impegnavamo il Governo a rendere obbligatoria una dicitura da apporre sulle bevande alcoliche per avvertire della pericolosità delle stesse. Devo dire che, con molta cortesia, il presidente ed il ministro per gli affari sociali in quella occasione accolsero l'ordine del giorno. Ebbene credo che in sede di discussione di questa legge, dovremmo trovare gli strumenti per inserire una previsione analoga.

Signor ministro, non stiamo riprendendo per la coda quanto da noi proposto è stato respinto all'articolo 1, perché lo riproporremo comunque in ogni sede ed in ogni occasione in cui sarà possibile farlo. E neppure insistiamo a causa di una fissazione arteriosclerotica su alcune questioni. No, lo facciamo perché riteniamo che questo sia un aspetto importantissimo del problema ed anche perché vogliamo allontanare dal Parlamento un sospetto che poi si è concretizzato nella denuncia fatta da un autorevole esponente della sinistra, che ha dichiarato di aver subito pressioni lobbistiche dai produttori di alcol. Dobbiamo tener conto di quella denuncia, non rendendo le solite dichiarazioni a caso, ma introducendo norme nella legge che stiamo discutendo. Quindi, anche da questo punto di vista, i nostri emendamenti saranno certamente impegnativi.

Vi sono poi altre questioni prese in considerazione dall'articolo 3. Mi riferisco, in particolare, all'istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti di cui all'articolo 1-ter. Nel caso in esame vi è una sovrapposizione di

competenze, soprattutto per quel che riguarda la raccolta dei dati epidemiologici e l'analisi delle statistiche.

Infatti, le competenze per l'autorizzazione all'importazione, alla produzione ed all'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono già del Ministero della sanità. Il servizio in questione, che tra l'altro deve provvedere anche alla prevenzione dell'AIDS, sovrapponendosi alla già esistente commissione, si presenta nella sua composizione come un organo burocratico; da ciò discende che le sue competenze, che sono prettamente amministrative, ne sarebbero certamente danneggiate.

Io credo che anche su questo sia necessaria una riflessione critica capace di snellire gli strumenti, anche perché l'articolo 3 — lo ripeto — è, rispetto a quelli che abbiamo esaminato finora, molto più interessante, condivisibile ed accettabile.

Prima di concludere desidero porre in rilievo un'ultima questione. Noi crediamo che il problema della diffusione dell'AIDS, cui questo articolo accenna, sia estremamente importante e, senza voler richiamare le esperienze tristi di cui alcuni colleghi hanno parlato in questa sede in relazione agli strumenti di diffusione della terribile malattia, vorrei sottolineare come la distribuzione delle siringhe possa rientrare in una operazione di prevenzione della malattia.

Voglio ricordare l'esperimento fatto a Liverpool per una ragione molto semplice: noi vorremmo rompere una sorta di alleanza e di ideologia che si è costruita intorno al problema. Lo voglio richiamare perché — cito da *L'Espresso* — «chi finanzia il centro costituito a Liverpool (il Maryland Center) è addirittura l'ala destra dei *tories*» (con l'opposizione dei *laburisti*). Se dunque affronteremo tale problema in maniera seria, potremo superare gli schieramenti tradizionali, ideologici, culturali, talvolta anche molto pesanti, fra destra e sinistra.

Signore Presidente, concludo il mio intervento sottolineando come con il nostro impegno sull'articolo 3 cercheremo di ottenere dei miglioramenti della norma e di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

rompere quella cultura di proibizione molto negativa che si è costruita intorno al provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Modugno. Ne ha facoltà.

**DOMENICO MODUGNO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, se non fosse stato possibile sino ad oggi citare un articolo di legge quale esempio di ovvietà, l'articolo 3 della legge in discussione avrebbe forse permesso tale affermazione.

Infatti, molte delle attribuzioni del ministro della sanità stabilite dall'articolo 1-bis gli sono già istituzionalmente proprie.

Chi altri infatti dovrebbe determinare gli indirizzi sulla prevenzione? Chi altri deve fornire le indicazioni per i rilevamenti epidemiologici? Chi altri potrebbe concedere l'autorizzazione per la produzione e la fabbricazione delle sostanze stupefacenti?

Dunque, colleghi, i punti *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1-bis sono assolutamente pleonastici.

Per quanto riguarda i punti relativi al controllo sui farmaci ed alla loro promozione pubblicitaria, riteniamo che l'articolo proposto sia estremamente carente. Più volte la nostra Assemblea ha affrontato il problema della farmacovigilanza. Mai siamo riusciti, però, a varare norme capaci di frenare l'enorme diffusione dei farmaci e di limitarne l'abuso.

La possibilità di creare sistemi capaci di intervenire sui medici per controllare le spesso eccessive prescrizioni è stata negata.

Se si vuole fare un qualunque tipo di farmacovigilanza queste sono scelte a nostro avviso necessarie ed insostituibili.

In relazione poi al controllo sugli effetti non desiderati che alcuni prodotti potrebbero avere anche dopo lungo tempo, la possibilità di intervenire e di ritirarli dal commercio esiste già indipendentemente dalla legge al nostro esame.

L'articolo non affronta efficacemente neppure il problema della ben nota dipendenza dagli psicofarmaci. Ci chiediamo

dunque quale possa essere il senso di queste proposte, che poco vanno ad incidere sui reali problemi all'ordine del giorno in materia.

Vengono trattati poi anche i prodotti alcolici. A noi stupisce che anche questa volta non si sia colta l'occasione per recepire la direttiva CEE che rende obbligatoria l'indicazione del tasso alcolico anche per le bevande a bassa gradazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MICHELE ZOLLA

**DOMENICO MODUGNO.** L'istituzione poi del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti di cui all'articolo 1-ter appare come l'ennesima sovrapposizione di competenze. A noi sembra che l'unica cosa che potremmo ottenere con l'articolo 1-ter sia solo un deciso aumento della burocrazia.

Abbiamo bisogno di snellire le procedure. Questo articolo rischia invece di creare non già un supporto al Ministero della sanità, ma un intralcio. Noi poniamo infatti un servizio parallelo all'Istituto superiore di sanità; poniamo anche funzioni parallele nel campo dell'AIDS a quelle già attribuite alla commissione ministeriale che ormai opera da qualche anno. Questo significa che il ministro della sanità potrà assumere decisioni solo dopo aver consultato una serie di soggetti, ciò che di fatto rischia di ritardare gravemente l'intervento ministeriale.

Molti dei problemi affrontati dall'articolo 3 riguardano poi competenze proprie del ministro per gli affari sociali. L'articolo dunque è limitativo rispetto a queste competenze che, se devono essere ribadite, vanno allargate ed attribuite anche al ministro per gli affari sociali. Infatti molte situazioni che determinano quei fattori che noi andremmo a rilevare, o che noi vorremmo prevenire, risiedono in condizioni sociali o familiari la cui competenza è solo marginalmente del ministro della sanità.

Queste sono le ragioni di fondo che hanno determinato gli emendamenti pre-

sentati dai deputati federalisti europei. Mi auguro che la Camera sappia ascoltare le nostre argomentazioni ed accetti i nostri emendamenti, limitando così la negatività dell'articolo in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo e della sinistra indipendente*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Gramaglia. Ne ha facoltà.

**MARIELLA GRAMAGLIA.** Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni in ordine all'articolo 3, che riteniamo cruciale rispetto a due questioni che ci stanno particolarmente a cuore: la pubblicità dei superalcolici e la prevenzione dell'AIDS. Nonostante altri colleghi e colleghe interverranno in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti presentati, sento il bisogno di fare alcune considerazioni di carattere generale.

Credo sia molto pertinente l'emendamento del collega Mellini, il quale suggerisce che il ministro della sanità «concorra» a determinare (e quindi non sia il titolare unico della competenza) le modalità di cura e di reinserimento dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope.

Ministro Russo Jervolino, ho la sensazione che vi sia una preoccupante oscillazione nelle vostre scelte: di tanto in tanto si sottovaluta e si emargina in qualche modo la figura del ministro della sanità — che riveste una grande importanza — mentre in altri momenti — come forse in questo caso — la si sopravvaluta. Ritengo infatti che il ministro degli affari sociali abbia qualcosa da dire, a pari titolo del ministro della sanità, in ordine alla cura, alle modalità di reinserimento del tossicodipendente, alle strutture ed ai servizi di volontariato, alle persone che in tali servizi e strutture prestano la loro opera.

Quando dico che l'oscillazione è qualcosa di grave e di serio, mi riferisco in particolar modo alla lettura comparata tra l'articolo 3 — che ho riletto pensando al mio intervento — e i due emendamenti, che finalmente la maggioranza ci ha fatto la buona grazia di presentare, relativi agli

articoli 14 e 15 del provvedimento in esame.

Signor ministro, vi è qualcosa che non va per il suo verso. Devo dire con molta sincerità che il nostro gruppo ha eseguito alcune analisi collettive su questi emendamenti, che ci sembra rappresentino un rimedio maggiore del male.

Una volta che avete scelto la strada della dichiarazione dell'illecito, dato che si tratta di uno Stato e non di una Chiesa, siete costretti a comminare sanzioni, e così finite per continuare a mordervi la coda come i gatti. Infatti, nel tentativo di attenuare l'aspetto penale della sanzione, avete messo in atto una fantasia di controllo sociale che a me ricorda la Cina maoista dei tempi della rivoluzione culturale.

C'è un'idea di controllo occhiuto dei comportamenti, da effettuare non si capisce bene da parte di chi, dal momento che noi non abbiamo le guardie rosse; non da parte dei medici che, essendo una corporazione forte ed essendo riusciti a far sentire la loro voce in Parlamento, si sono sottratti a questo ruolo di controllo, ed in ciò sta forse l'unico aspetto positivo dei nuovi emendamenti della maggioranza; certamente da parte di quelle povere creature che dovranno lavorare nei servizi, che saranno assistenti sociali, psicologi, operatori, infermieri, eccetera, i quali — se capisco bene — dovranno fare i picchetti davanti alle discoteche per controllare che i ragazzi non ci vadano, o dovranno telefonare alle mamme o ai papà per verificare che siano andati a letto all'ora prescritta dal prefetto, dai suoi esperti o dal servizio...!

Insomma, viene posta in essere — lo ripeto — una fantasia di controllo occhiuto per la cui effettuazione non riesco ad immaginare a chi pensate di delegare quella massa immensa di lavoro che si risolverà nel controllo dei comportamenti di alcune centinaia di migliaia di cittadini italiani. Da una parte, gli operatori dei servizi diventano una specie di guardie rosse e dall'altra, invece, il ministro della sanità è l'unico che determina gli indirizzi di prevenzione. In sostanza, a me sembra che c'è qualcosa che non va, che c'è una contraddizione forte di cui mi sento di chieder

conto al Governo, per cercare di capire qual è la *ratio* che lo guida.

Signor ministro per gli affari sociali, signor sottosegretario per la sanità (sono contenta che anche lei mi ascolti), intendo riferirmi al punto 4 dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del 1975, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in discussione; sarei molto lieta se il sottosegretario o il ministro della sanità mi fornissero al riguardo qualche chiarimento. Tale punto 4 dispone che il ministro della sanità stabilisca «i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi».

Nel prepararmi a questo impegno parlamentare (come tutti noi, naturalmente), ho avuto modo di consultare in più occasioni medici ed operatori. Come probabilmente il sottosegretario Garavaglia sa bene, il dibattito fra i medici sulla questione dei farmaci sostitutivi è aperto ed è molto controverso. Alcuni ritengono che si debba lavorare su cicli di ventuno giorni; altri che si debba lavorare su cicli più lunghi, rispettando le personalità dei singoli tossicodipendenti e le modalità attraverso le quali essi arrivano alla disassuefazione; altri che si debba lavorare con il metadone a scalare (che è l'unico modo corretto di lavorare con il metadone); altri ancora che non si debba seguire il metodo del metadone a scalare.

Il dibattito si svolge all'interno della comunità scientifica (se vogliamo dire così), comunque nell'ambito degli operatori di sanità. Mi domando se il sottosegretario ritenga corretto che venga stabilita una volta per tutte, centralmente, dal ministro un criterio valido per tutti in una materia che è oggetto di discussione all'interno della comunità scientifica. Di solito le leggi si astengono dal fare questo, e forse sarebbe corretto che anche in questo caso ci si astenesse: vorrei che questo aspetto mi fosse chiarito.

Vengo ad un altro punto specifico sul quale i colleghi di altri gruppi hanno insistito, sia nella discussione sulle linee generali sia in sede di presentazione degli emendamenti e sul quale intendiamo insistere anche noi: si tratta della lettera g) dell'articolo 1-bis della legge n. 685 del

1975, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in discussione, che riguarda le indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcolici.

Anche a questo riguardo a me pare di cogliere un'altra straordinaria contraddizione. Nel corso del dibattito sull'articolo 1, allorché si parlava del Comitato interministeriale, voi avete molto resistito a tutte le nostre proposte, che chiedevano di tener conto del problema relativo alla lotta ai superalcolici. Ritenevate che si trattasse di una forzatura, che questa legge dovesse riguardare solo le droghe illecite e che quindi la nostra era una manovra, per così dire, di distrazione.

La dimostrazione di quanto non fosse una manovra di distrazione ci viene proprio (e credo che non possiate non convenirne) dall'analisi dell'articolo 3. Allorché dovete entrare nel merito delle misure specifiche di cura e di inserimento e quindi in quelle, che secondo voi sono attribuzioni spettanti al solo ministro della sanità, siete costretti a parlare del problema dell'alcol, prevedendo la raccolta di dati epidemiologici, statistici, eccetera relativi, ad esempio, agli infortuni e alle violazioni al codice della strada derivanti dall'abuso di alcol e non solo dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope di natura illecita.

Quindi, voi convenite che dal punto di vista dei comportamenti sociali, della drammaticità e della gravità diffusa, quella dell'alcolismo rappresenta una questione altrettanto seria quanto lo è quella relativa all'uso di droghe illecite. In qualche modo ammettete (ed ecco la vostra contraddizione) che la questione è in tali termini, allorché si tratta di raccogliere dati epidemiologici, mentre vi guardate bene dal dire cosa si deve fare per aiutare i cittadini italiani e i giovani alle prese con questi problemi.

Ho parlato anche di giovani perché l'alcolismo giovanile ormai è un fenomeno molto diffuso. Qualche collega missino limitava il problema dell'alcolismo alla sfera degli anziani e ai piccoli borghi. Ciò non è assolutamente vero, come dimostrano i recenti avvenimenti dei famosi

sabato sera. A mano a mano che il nostro paese va modernizzandosi, l'alcolismo tende a diventare un problema che riguarda i giovani. A questo proposito, sul piano delle indicazioni concrete dite ben poco.

La lettera g) del punto 4) dell'articolo 1-bis, dal nostro punto di vista, è assolutamente irrilevante, irrisoria e rappresenta una sorta di resa, senza alcuna ricaduta pratica. In questo modo non si impegna il ministro, chiamato genericamente a dare «indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria». Addirittura non sappiamo neppure di quali indicazioni si tratti!

Noi riteniamo che i superalcolici (attenzione, non gli alcolici, sui quali potremmo fare un lungo discorso, che per adesso preferisco tralasciare) provochino effetti altrettanto rilevanti sulla salute delle persone di quelli provocati dall'uso di droghe illecite.

Rileggendo la legge n. 685, la mia attenzione è stata attratta dalle descrizioni contenute nelle tabelle ad essa allegate. Alla tabella 1 (purtroppo cito a memoria) si dice che vengono ricomprese le sostanze, artificiali e naturali, in grado di produrre alterazioni psichiche, fino ad un qualche cosa che ha a che vedere con uno stato delirante (non vorrei dire una cosa inesatta perché, come ho già detto, sto citando a memoria), e comunque alterazioni psichiche di sensibile gravità.

Sapete meglio di me che l'alcolismo produce alterazioni psichiche di sensibile gravità; quindi, non soltanto danni agli altri, ma anche deformazioni della realtà, delirio ed alterazioni gravi, come la microzoopsia, la macrozoopsia ed altre forme di alterazioni sensitive di notevole influenza sulla psiche.

Non si vede perché, quindi, almeno sul piano della prevenzione, non debba essere fatta qualche cosa di più serio rispetto alle semplici indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcolici.

In un emendamento cui teniamo molto e sul quale speriamo che l'attenzione del Governo sia degna dell'importanza del

problema, chiediamo, ministro Jervolino Russo, due tipi di misure: la proibizione della pubblicità dei superalcolici ed il divieto della loro vendita ai minori di 18 anni. Quest'ultima misura — come sapete benissimo — è adottata da tutti i paesi europei civili e non si vede per quale ragione ci si debba preoccupare tanto del rischio che corrono i nostri figli minorenni quando qualcuno fa loro provare uno spinello, mentre non si deve mettere in conto che il nostro ragazzino o la nostra ragazzina possa scendere dal droghiere sotto casa ed ordinare una bottiglia di *whisky*, fingendo che la compra per mamma e papà, per poi andarsela a bere con gli amici. Non si vede perché non vi sia più attenzione da parte vostra in merito.

Odio la cultura del sospetto: la odio quando viene esercitata contro di me e non la esercito nei confronti degli altri; quindi non penso affatto che su di voi siano esercitate pressioni lobbistiche o derivanti da interessi economici. Penso piuttosto che l'eccesso di attenzione sull'illegalità vi spinge forse a sottovalutare, sul piano della sensibilità culturale, il danno grave alla salute ed alla psiche laddove avvenga in regime di legalità.

L'altra grande questione su cui giustamente hanno insistito i colleghi di tutti i gruppi di opposizione — dai colleghi radicali (ne parlava bene la collega Faccio) a quelli comunisti (ne parlava bene il collega Benevelli) — riguarda la prevenzione dell'AIDS.

Sono sostanzialmente d'accordo su quasi tutti gli emendamenti presentati in materia, riguardanti la necessità di evitare lo scambio di siringhe, garantire la distribuzione di siringhe pulite, studiare le forme attraverso cui fornire di un corredo adeguato le persone, in modo tale che oltre a soffrire per il fatto di essere tossicodipendenti oltre a soffrire per queste strane misure da guardie rosse che mettete in campo contro di loro, non debbano anche essere soggetti al rischio della sieropositività.

Mi preme tuttavia ricordare all'onorevole Garavaglia che abbiamo già approvato in sede di discussione del disegno di

legge di conversione del decreto sulla spesa sanitaria, concernente i ticket — l'onorevole Garavaglia lo ricorderà bene —, un emendamento che prevedeva un piano di produzione, diffusione, pubblicizzazione delle siringhe autobloccanti. La norma dava tempo al ministro della sanità due mesi per attuare questo piano nazionale di diffusione, pubblicizzazione e produzione delle siringhe autobloccanti, per il quale era stato previsto anche uno specifico stanziamento.

Ebbene, sono passati questi due mesi? Facendo bene i conti ci si accorge che ne sono passati quasi quattro. Sarei molto lieta se l'onorevole Garavaglia o — se quest'ultima riterrà di dovergli comunicare quanto le sto dicendo — il ministro ci facessero sapere, prima di cominciare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che ne sia stato di quel piano, che avrebbe dovuto essere attuato nell'arco di due mesi.

È ovvio che il modo in cui difenderemo ed illustreremo i nostri emendamenti assumerà caratteristiche diverse a seconda che verremo o meno informati di quanto sia accaduto in questi due mesi al Ministero della sanità, di cosa abbia effettivamente fatto il ministro de Lorenzo e di quanto possiamo fidare che ciò che viene approvato in quest'aula si traduca in qualcosa che si vede nel paese.

Forse siamo ingenui, ma abbiamo sperato che il ministro avesse fatto la sua parte: per questo abbiamo presentato l'emendamento 3.78, di cui sono prima firmataria e con il quale si cerca di compiere un ulteriore passo in avanti. Esso prevede, infatti, che la conferenza permanente Stato-regioni, d'intesa con il ministro della sanità, individui un pacchetto di comuni, in cui l'emergenza AIDS è della massima gravità, e serietà, cui assegnare la cifra di due miliardi, vincolati all'obiettivo di diffondere un corredo sanitario adeguato alla prevenzione dell'AIDS.

Abbiamo previsto un programma sperimentale per gli anni 1991-92, attraverso un pacchetto di comuni-pilota, e speriamo che i ministri vi prestino attenzione. Come potete vedere abbiamo presentato pochi

emendamenti, tutti frutto di un ragionamento approfondito; e abbiamo predisposto questo specifico emendamento perché abbiamo in mente un modello già operante, il comune di Modena, dove si sta svolgendo un lavoro sperimentale: ci sono *pullmann* che girano per la città, distributori automatici di siringhe e altre forme di distribuzione del corredo sanitario. Questo modello potrebbe essere studiato e moltiplicato nel pacchetto di comuni-pilota, vincolando tale cifra a questo fine (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI e federalista europeo — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, questo articolo è incentrato sulle attribuzioni del ministro della sanità e degli organi che fanno capo a tale dicastero. Ciò che ho avuto modo di dire quando abbiamo dibattuto dell'articolo 1, a proposito dell'interpretazione — era stato presentato uno specifico emendamento a tale proposito — da dare al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 e del ruolo del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, mi facilita il compito nello svolgere talune considerazioni inerenti a queste competenze del ministro della sanità. Negli articoli successivi si tratterà poi delle competenze del ministro dell'interno.

Ho l'impressione che, con il rafforzamento (di tipo verbale) delle competenze del comitato nazionale, non si sia voluto — e l'ho detto senza reticenze nel dibattito sull'articolo 1 — sottolineare sufficientemente l'aspetto del coordinamento tra i diversi dicasteri, per creare un'illusione di unitarietà degli interventi finalizzati a far fronte al fenomeno della droga. Ad essa corrisponde nella realtà, al di là delle pagine della *Gazzetta Ufficiale* e degli articoli delle leggi, ma anche dalla stessa formulazione degli articoli del provvedimento in esame, per non parlare di una serie di altre norme con le quali bisognerà pure fare i conti, una deresponsabilizzazione o comunque una sovrapposizione di compe-

tenze che rischia di paralizzare e di rendere più arduo il compito di quegli organismi che sono chiamati ad intervenire.

Abbiamo visto come fosse stato concepito il famoso osservatorio; si è rimediato — in base ad una mia segnalazione sulla quale ho molto insistito, e sono assai grato alla Commissione di non averla lasciata cadere — all'assurdità contenuta nella disposizione in base alla quale l'osservatorio, dopo essere divenuto il destinatario di tutte le notizie connesse all'«emergenza droga» ed essersi visto attribuire competenze di rilievo — quale la possibilità di richiedere a qualunque amministrazione dello Stato qualsivoglia notizia che potesse avere attinenza, diretta o indiretta, con la droga — fosse poi soggetto al limite rappresentato niente di meno che dall'autorizzazione di questo «supergabinetto» che è il comitato nazionale antidroga. L'osservatorio avrebbe dovuto redistribuire agli altri organismi che ne avessero avuto necessità le notizie acquisite; non si sarebbe più saputo, però, nell'interesse di chi lo facesse.

A questo errore si è ovviato per merito dell'attenzione dei colleghi. Ringrazio la Commissione di aver rimediato a tutto ciò, anche se si è intervenuto solo su uno degli aspetti nei quali si articola questa confusione di competenze. Se mi rifaccio ad alcune considerazioni già svolte in relazione all'articolo 1 è perché temo che l'articolo 3 rifletta necessariamente una dispersione e, allo stesso tempo, una settorializzazione di competenze e una loro duplicazione che, del resto, fa riscontro ad una mancanza di idee chiare rispetto all'impostazione da dare al problema della droga.

In realtà, questa legge contiene disposizioni di carattere penale — in seguito dirò qualcosa sulla loro sorte — che rivelano una gravità non inferiore a quelle delle leggi sul terrorismo, prevedendo norme e pene di eccezionale peso che — se confrontate con la realtà del paese — saranno estinate a colpire, almeno sulla carta, i comportamenti di milioni di persone. Allo stesso tempo, questa legge vorrebbe provvedere all'organizzazione di servizi e di

amministrazioni e fornire indirizzi in ordine alla politica sanitaria da attuare nel settore della tossicodipendenza.

La scelta fra una politica sanitaria ed una repressiva credo sia alla base della schizofrenia di questo provvedimento; l'analisi dell'articolo 3 consente di rafforzare ulteriormente un simile convincimento. Dobbiamo dire anzitutto che anche in questa norma non si è mancato di prevedere nuovi organismi collettivi, che vanno ad aggiungersi alla grande profusione di essi già esistente: l'articolo 1 ne contempla tre, mentre l'articolo 3 ne disciplina un altro, vale a dire il servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope.

Vedremo poi che anche nell'articolo che riguarda le competenze del Ministero dell'interno si prevede la costituzione di un altro organismo.

In riferimento all'articolo 3, tra competenze del ministro della sanità, pareri obbligatori del consiglio sanitario nazionale e di altri organismi — quale, ad esempio, l'Istituto superiore di sanità — all'atto pratico si creerà una enorme confusione. Accade infatti sempre, allorché si passa ad attuare le previsioni contenute in un testo legislativo, anche quando si tratti di provvedimenti meglio elaborati, che si riscontrino difficoltà di applicazione delle disposizioni, nonché la loro incapacità ad adattarsi alla realtà, in riferimento, ad esempio, agli organismi in esse previsti e alla possibilità che tra questi si instaurino rapporti concreti.

Ogni volta che si vara un provvedimento, e soprattutto quanto più complesso esso sia (ma questo qualche volta vale anche per leggi molto semplici), sorgono nuovi problemi di competenze. Si ritorna sugli stessi argomenti, qualche volta magari per ovviare a incongruenze determinate dalla legislazione precedente, e tuttavia nascono sempre questioni del genere. Immaginiamo cosa potrà accadere per il disegno di legge in discussione, nel quale emerge la volontà politica (se può essere chiamata volontà politica!) di dare, attraverso i primi articoli, alcuni famosi segnali. Ci troviamo di fronte a «leggi-sema-

foro», il cui compito dovrebbe consistere nel fare segnalazioni. Si dovrebbe, cioè, manifestare la volontà e la capacità di sviluppare una politica sanitaria nel campo della droga.

È vero tutto ciò? Come può accordarsi l'intendimento richiamato con l'elemento centrale della norma in esame?

Dobbiamo rilevare che almeno talune forze politiche, anche se non hanno rinunciato a un alibi del genere, sbandierandolo, e hanno voluto mantenere, anche con caparbia, di fronte all'evidenza della loro inutilità, incongruenza o del loro carattere dannoso, talune disposizioni della parte del provvedimento di cui ci occupiamo, tuttavia non hanno nascosto che al centro del disegno di legge, quale dato caratteristico, essenziale vi deve essere la famosa punizione del consumatore di droga.

Credo che la prima incongruenza, in riferimento alla sistematica del provvedimento, certamente si evidenzia se si raffronta l'intendimento di svolgere un'attività di ordine sanitario con gli aspetti che invece riguardano la realizzazione del proposito di criminalizzare l'uso della droga.

Colleghi che sono stati sempre particolarmente attenti a perseguire un intento non soltanto generico in materia di politica sanitaria per la droga e si sono occupati anche di fenomeni ad essa collegati, quale ad esempio quello dell'AIDS, hanno sottolineato che il primo effetto di una generale criminalizzazione dei comportamenti relativi all'uso della droga sarà rappresentato dalla reticenza, dalla resistenza. Dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento tale atteggiamento caratterizzerà, più di quanto non l'abbia fatto fino a questo momento, il comportamento dei tossicodipendenti, ad esempio in riferimento a controlli sanitari, ad analisi per stabilire la sieropositività.

È chiaro che colui che fa uso di droga e non è stato mai oggetto delle «attenzioni» (e ciò accadrà a maggior ragione se egli sia stato già una o più volte oggetto di tali «attenzioni») che voi, demandate alla competenza del prefetto, riguardo alla quale dirò qualcosa in seguito, evidentemente si guar-

derà bene dal recarsi presso una qualsiasi unità sanitaria locale. È ovvio che eviterà di farsi sottoporre a qualunque analisi, perché l'eventuale assistenza sanitaria attirerà l'attenzione sulla sua persona; parimenti, eviterà di chiedere l'applicazione dei trattamenti specifici.

Del resto, non è detto che i provvedimenti previsti da questa legge debbano essere emessi quando si rinviene qualche «bustina»: possono infatti essere adottati ogni volta in cui si abbia notizia del possesso di una dose giornaliera. Anzi, con questa specie di legge che siete stati capaci di preparare, colui che si sottopone a certi trattamenti perché dichiara di essere tossicodipendente (in quanto ha usato sostanze stupefacenti), in realtà confessa di avere posseduto, non per un solo giorno, sostanze proibite. Non è poi detto che si sia trattato di una quantità pari alla dose media giornaliera.

È a tutti noto che una persona che si droga, se ha la possibilità di comprarsi una dose e mezza (o magari due), lo fa senz'altro; pertanto, dichiarare di essere un tossicodipendente, presentarsi alle strutture sanitarie come tale, per sottoporsi ai controlli previsti, significa, in sostanza, mettersi nelle mani di un apparato statale che ha il compito di praticare attività repressive. Ma per un dato di altrettanto comune conoscenza, chiunque tende a sottrarsi a provvedimenti di carattere punitivo: nessuno infatti, salvo alcune manifestazioni socratiche, si sottopone volontariamente a simili provvedimenti.

Una tale previsione costituisce quindi un ulteriore incentivo per sottrarsi ai controlli sanitari, con le conseguenze che constateremo tra qualche tempo.

Credo che quanto ho denunciato produrrà gravi effetti, proprio sulle competenze del Ministero della sanità. Ricordiamoci infatti che con questo provvedimento è stato istituito un comitato interministeriale, del quale però permangono tuttora generiche le competenze. In particolare, non si è voluto sottolineare abbastanza la funzione di coordinamento che esso dovrebbe svolgere tra attività che comunque debbono far capo a vari dicasteri. Sembra

quasi che si tratti di una competenza tutta propria.

Nell'affrontare l'articolo 3 del provvedimento in esame, non posso non manifestare la mia angoscia per il fatto che, mentre discutiamo di aspetti importanti di questa legge, ci pervengono di tanto in tanto alcune notizie (dalla stampa, da «pezzi di cartà» che circolano in quest'aula; non mi sembra vi sia ancora un atto formale, del quale comunque non dispongo: forse non solo per mia negligenza) relative ad alcune disposizioni demenziali che farebbero parte del famoso maxielementamento del Governo.

Questo è veramente il segno di una civiltà che sta crollando! Siete stati capaci di formulare delle previsioni normative che si riferiscono solo a presunti possessori di sostanze stupefacenti! Vi siete preoccupati anche di impedire ogni accertamento della verità!

Colui che viene trovato in possesso di bicarbonato o che ha fatto una semplice telefonata, non ha alcuna garanzia di non entrare a far parte di persone che sono state spogliate della loro qualità di cittadini e sottoposte per questo, al potere coercitivo del prefetto. Questa legge dovrebbe stabilire che in caso di violazione un giudice, saltando ogni forma di difesa, emetta provvedimenti restrittivi della libertà personale che non si applicano nemmeno nei confronti dei delinquenti abituali, condannati come tali.

Con questa semplice proposta presentata al Parlamento — e, a maggior ragione, se riuscirete a farla approvare — avete inferto un colpo gravissimo alla credibilità del nostro paese, come paese civile.

Provo uno sdegno profondo, di fronte all'insensibilità e al cinismo con i quali vengono gabellate come miglioramenti norme che sarebbero vergognose per ogni paese, che avremmo rimproverato a qualsiasi Stato da noi definito totalitario e dittatoriale. Queste disposizioni fanno vergogna! E mi turba particolarmente sapere che a darvi mano sono stati i colleghi a cui mi legano una civiltà e una comune appartenenza allo stesso mondo — che ritenevo

mondo di giustizia e di diritto — oltre che vincoli di colleganza parlamentare.

Mi vergogno di vedere con quanto cinismo e con quanta tranquillità potete immaginare provvedimenti come quelli che avete «tirato fuori» per i vostri patteggiamenti, per le vostre intenzioni di superare, sì, l'ostruzionismo, ma in realtà per superare le contraddizioni, i ricatti reciproci delle forze politiche. È sempre la logica del «se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te»!

Discutere di cose importanti come gli articoli che avete voluto mettere insieme...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego di concludere.

MAURO MELLINI. Eh sì! Dovremmo concludere, signor Presidente! Dovremmo chiudere pagine come questa, che si affacciano nella storia del nostro paese!

Non sono le forme delle istituzioni parlamentari, non è il dato formale della democrazia quello che segna il carattere di un paese libero. Prima o poi queste istituzioni crollano se nel predisporre le leggi non si ha la capacità di farle chiare, corrispondenti al precetto di correlazione tra il fatto e la descrizione, soprattutto in materia di leggi penali; se non si ha il rispetto per i dati fondamentali dei diritti del cittadino, che vengono violati come voi cinicamente state violando, non perché dovete approvare una legge sulla droga, bensì perché dovete sbandierare qualcosa per le vostre elezioni, perché dovete dire che avete realizzato le decisioni che sono state prese attraversando l'Atlantico tornando nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è scaduto.

MAURO MELLINI. Concludo, signor Presidente, sottolineando tutto il mio sdegno. Credo che l'opera che vogliamo e che possiamo compiere, anche in relazione a questa parte complessa e necessaria di organizzazione di attività doverose nei confronti della droga, venga travolta e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

condizionata, perché, in realtà, questa rappresenta l'alibi per altri provvedimenti indecenti che si stanno attuando in Parlamento e che si rischia di imporre come leggi al paese (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo, del PLI, del PSDI e misto*).

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** Le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 1894. — «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» (*approvato dal Senato*) (4573).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Per lo svolgimento di interrogazioni.**

**ABDON ALINOVÌ.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ABDON ALINOVÌ.** Signor Presidente, mi appello alla sua sensibilità e a quella dei membri del Governo presenti, in relazione alle notizie sulla situazione idrica della città di Napoli, che giustificano un gravissimo allarme. Dicendo questo, non parlo come cittadino napoletano che conosce direttamente il problema, ma come italiano.

Ritengo che il Parlamento ed il Governo non possano rimanere indifferenti di fronte a questa drammatica emergenza. Dal momento che ho presentato, insieme ad altri colleghi (e penso lo abbiano fatto anche colleghi di altri gruppi) strumenti di

sindacato ispettivo sull'argomento, vorrei pregarla, signor Presidente, di prendere contatti con il Governo affinché all'inizio della prossima settimana venga in quest'aula a rispondere alle nostre interrogazioni, attesa — ripeto — la grande urgenza di tranquillizzare milioni di concittadini.

**PRESIDENTE.** Prendo atto del suo sollecito, onorevole Alinovi, ed anche se i documenti di sindacato ispettivo cui si riferisce sono stati presentati oggi, la Presidenza si farà interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta.

**GIOVANNI NEGRI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOVANNI NEGRI.** Vorrei sollecitare la risposta del Governo ad una interrogazione urgente che ho presentato due giorni fa insieme ai colleghi Vesce e Teodori. Senza essere mosso da spirito polemico (anche se credo che si potrebbe discutere molto sul merito), sottolineo che si tratta di una interrogazione relativa alle dichiarazioni rese (per altro fuori dell'aula) dal vicepresidente del Consiglio, in merito alla necessità di mobilitazione delle forze armate per tutelare il territorio nazionale dal fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Nonostante tali dichiarazioni siano di notevole gravità (esse investono infatti la mobilitazione di truppe di terra, di mare e forse anche aeree), la Camera non è stata investita di una tematica così importante. Spero che di fronte a dichiarazioni di tale portata, rese da un autorevolissimo membro del Governo quale è il vicepresidente del Consiglio, l'Assemblea di Montecitorio sia messa in condizione di conoscere le motivazioni che hanno indotto l'onorevole Martelli a fare certe affermazioni e possa, eventualmente, esprimere il suo punto di vista in merito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Negri, gli uffici mi hanno comunicato che anche l'interrogazione cui lei si riferisce è stata pre-

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

---

sentata oggi. La Presidenza, comunque, si farà interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta.

**Ordine del giorno  
della prossima seduta.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 9 aprile 1990, alle 17,30:

*Interrogazioni.*

**La seduta termina alle 13,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 14.45.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

---

COMUNICAZIONI

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 5 aprile 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SALERNO ed altri: «Norme per la sanatoria delle gestioni provvisorie di farmacie rurali» (4724);

D'AMATO CARLO: «Integrazione alle norme del codice di procedura penale relative al divieto di utilizzazione di documenti e denunce anonimi» (4725);

BRESCIA ed altri: «Nuove norme per il riconoscimento dell'invalidità civile» (4726);

GASPAROTTO ed altri: «Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per il comune di Cavasso Nuovo e per i comuni, le province e le regioni interessate» (4727);

TESTA ANTONIO: «Disposizioni per potenziare la sicurezza dei voli» (4728);

SANZA ed altri: «Nuove norme per il sostegno e la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990» (4731).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.**

In data 5 aprile 1990 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Piemonte:

«Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale» (4729).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione del Senato.**

In data 5 aprile 1990 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1914. — «Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali» (*approvato dal quel Consesso*) (4730).

Sarà stampato e distribuito.

**Approvazione in Commissione.**

Nella riunione di giovedì 5 aprile 1990 nella III Commissione permanente (Affari Esteri), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana» (4191).

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

Nella seduta del 27 marzo 1990 è stato assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, il progetto di legge n. 3487.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la pro-

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

---

posta di legge BUFFONI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza"» (4599) (con parere della I, della V e della XI Commissione), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

**Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della

legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del Consiglio di Amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

**Annunzio di interrogazione e di una interpellanza.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 4414 emendamento 2.8

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	319
Votanti .....	319
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	160
Voti favorevoli .....	93
Voti contrari .....	226

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Angelini Giordano  
 Arnaboldi Patrizia

Barbera Augusto Antonio  
 Barbieri Silvia  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benevelli Luigi  
 Bevilacqua Cristina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruzzani Riccardo

Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Castagnola Luigi  
 Cavagna Mario  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Ciabbari Vincenzo  
 Ciconte Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Crippa Giuseppe

De Julio Sergio  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Faccio Adele  
 Fachin Schiavi Silvana  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrara Giovanni  
 Fracchia Bruno  
 Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
 Galante Michele  
 Guerzoni Luciano

Levi Baldini Natalia  
 Lavorato Giuseppe  
 Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
 Lucenti Giuseppe

Mammone Natia  
 Mangiapane Giuseppe  
 Mattioli Gianni Francesco  
 Migliasso Teresa  
 Minozzi Rosanna  
 Mombelli Luigi  
 Montanari Fornari Nanda  
 Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
 Nerli Francesco  
 Nicolini Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Paoli Gino  
Pellegatti Ivana  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Pintor Luigi  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Rubbi Antonio  
Russo Franco

Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sannella Benedetto  
Scalia Massimo  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno

Taddei Maria  
Teodori Massimo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Zevi Bruno

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Amalfitano Domenico  
Amato Giuliano  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno

Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Carrara Andreino  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Ciocci Carlo Alberto  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiori Publio  
Forlani Arnaldo  
Formigoni Roberto  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fronza Crepez Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Goria Giovanni  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grippa Ugo

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Lia Antonio

Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Matteoli Altero  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pavoni Benito  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe

Soddu Pietro  
Spini Valdo

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tesini Giancarlo  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Colombo Emilio  
Curci Francesco  
d'Aquino Saverio  
de Luca Stefano  
Fausti Franco  
Fracanzani Carlo  
Mannino Calogero  
Marri Germano  
Martino Guido  
Matulli Giuseppe  
Rodotà Stefano  
Rubbi Emilio  
Scovacricchi Martino  
Sorice Vincenzo  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 4414 emendamento 2.3

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	335
Votanti .....	334
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	168
Voti favorevoli .....	97
Voti contrari .....	237

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano  
 Arnaboldi Patrizia  
 Auleta Francesco

Balbo Laura  
 Barbera Augusto Antonio  
 Barbieri Silvia  
 Bassanini Franco  
 Becchi Ada  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benevelli Luigi  
 Bertone Giuseppina  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Caprili Milziade  
 Castagnola Luigi  
 Cavagna Mario  
 Ciabbari Vincenzo  
 Ciconte Vincenzo  
 Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Crippa Giuseppe

De Julio Sergio  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Donati Anna  
 Donazzon Renato

Faccio Adele  
 Fachin Schiavi Silvana  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrara Giovanni  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
 Fracchia Bruno  
 Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
 Galante Michele  
 Gramaglia Mariella  
 Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo  
 Lavorato Giuseppe  
 Lodi Faustini Fustini Adriana  
 Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
 Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
 Mainardi Fava Anna  
 Mammone Natia  
 Mangiapane Giuseppe  
 Masina Ettore  
 Mattioli Gianni Francesco  
 Menziotti Pietro Paolo  
 Migliasso Teresa  
 Minozzi Rosanna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Mombelli Luigi  
Montanari Fornari Nanda  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Paoli Gino  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Prandini Onelio

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Rubbi Antonio  
Russo Franco

Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Scalia Massimo  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno

Taddei Maria  
Teodori Massimo  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo

Zevi Bruno

*Hanno votato no:*

Abbatangelo Massimo  
Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Amalfitano Domenico  
Amato Giuliano  
Andreoli Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Biasci Mario  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bonferroni Franco  
Bonsignore Vito  
Borgoglio Felice  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bubbico Mauro  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
Cafarelli Francesco  
Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Carrara Andreino  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Castrucci Siro  
Cavigliasso Paola  
Cellini Giuliano  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Demitry Giuseppe

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Forlani Arnaldo  
Formica Rino  
Formigoni Roberto  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gaspari Remo  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio

Goria Giovanni  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippio Ugo

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Maceratini Giulio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nucci Mauro Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pavoni Benito  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Bortone Adriana  
Portatadino Costante  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Ferrari Bruno

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Colombo Emilio

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

---

Curci Francesco  
d'Aquino Saverio  
de Luca Stefano  
Fausti Franco  
Fracanzani Carlo  
Mannino Calogero  
Marri Germano

Martino Guido  
Matulli Giuseppe  
Rodotà Stefano  
Rubbi Emilio  
Scovacricchi Martino  
Sorice Vincenzo  
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 4414 articolo 2

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	342
Votanti .....	252
Astenuti .....	90
Maggioranza .....	127
Voti favorevoli .....	237
Voti contrari .....	15

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Amalfitano Domenico  
 Amato Giuliano  
 Andreoli Giuseppe  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Baruffi Luigi  
 Battaglia Pietro  
 Bertoli Danilo  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Bisagno Tommaso  
 Bonferroni Franco  
 Bonsignore Vito  
 Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo  
 Borruso Andrea  
 Bortolami Benito Mario  
 Bortolani Franco  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Buffoni Andrea  
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro  
 Cafarelli Francesco  
 Campagnoli Mario  
 Cappiello Agata Alma  
 Capria Nicola  
 Caradonna Giulio  
 Carelli Rodolfo  
 Carrara Andreino  
 Carrus Nino  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Cavigliasso Paola  
 Cellini Giuliano  
 Cerutti Giuseppe  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciliberti Franco  
 Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Ciocci Carlo Alberto  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Frasson Mario  
Fronza Crepez Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Goria Giovanni  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi  
Grillo Salvatore  
Grippa Ugo

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo

Leccisi Pino  
Lia Antonio  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino  
Maccheroni Giacomo  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredino  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martini Maria Eletta  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Mastella Mario Clemente  
Matteoli Altero  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Misasi Riccardo  
Monaci Alberto  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pavoni Benito  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Principe Sandro  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scotti Vincenzo

Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Testa Antonio  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Arnaboldi Patrizia  
Becchi Ada  
Diaz Annalisa  
Faccio Adele  
Gramaglia Mariella  
Guerzoni Luciano  
Guidetti Serra Bianca  
Levi Baldini Natalia  
Mellini Mauro  
Modugno Domenico  
Paoli Gino  
Russo Franco  
Teodori Massimo  
Vesce Emilio  
Zevi Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

*Si sono astenuti:*

Alborghetti Guido  
Angelini Giordano  
Auleta Francesco

Balbo Laura  
Barbieri Silvia  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Benevelli Luigi  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Boselli Milvia  
Brescia Giuseppe  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Ciabbari Vincenzo  
Ciconte Vincenzo  
Cima Laura  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Crippa Giuseppe

Dignani Grimaldi Vanda  
Donati Anna  
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrara Giovanni  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Galante Michele  
Gelli Bianca

Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mattioli Gianni Francesco  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Montanari Fornari Nanda  
Motetta Giovanni

Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo  
Pellegatti Ivana  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Pintor Luigi  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo

Salvoldi Giancarlo  
Sanfilippo Salvatore  
Scalia Massimo  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno

Taddei Maria  
Toma Mario  
Trabacchi Felice  
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

---

Violante Luciano  
Visco Vincenzo

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Colombo Emilio  
Curci Francesco  
d'Aquino Saverio  
de Luca Stefano

Fausti Franco  
Fracanzani Carlo  
Mannino Calogero  
Marri Germano  
Martino Guido  
Matulli Giuseppe -  
Rodotà Stefano  
Rubbi Emilio  
Scovacricchi Martino  
Sorice Vincenzo  
Stegagnini Bruno

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

---

*INTERROGAZIONI  
E INTERPELLANZA PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**PORTATADINO e FORMIGONI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso

che nella relazione del senatore Agnelli del 21 marzo 1990 alla Commissione affari esteri della Camera si annunciava la decisione di sospendere gli aiuti di cooperazione all'Etiopia;

che tale decisione non è stata motivata né argomentata;

che non risulta alcuna deliberazione in questo senso da parte del CICS, né del Comitato direzionale né tantomeno da parte della Commissione affari esteri;

che tale decisione risulta anzi in netto contrasto con quanto più volte espresso dalla Commissione affari esteri allo stesso Ministro —:

quali iniziative il Governo intenda adottare nel campo degli aiuti alimentari di emergenza, nel campo sanitario e in quello dello sviluppo rurale integrato, non potendosi comunque accettare l'interruzione del flusso di aiuti rivolti direttamente alle popolazioni. (5-02118)

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere come è mai possibile che il Ministero non riesca a dare una risposta di interpretazione in ordine alla validità del servizio prestato dalla insegnante Concetta Musumeci. Ad un quesito posto dal Ministro della pubblica istruzione in merito alla validità del servizio prestato presso la scuola materna autorizzata di Basilea, funzionante con presa d'atto del Ministero degli affari esteri, il Ministro interrogato, dal 15 marzo 1989 non ha ancora inteso rispondere per sapere come può essere tutelato il cittadino indifeso. (5-02119)

**SANNA, CHERCHI, BIANCHI BERETTA, MAINARDI FAVA, COLOMBINI e RECCHIA.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia, per gli affari sociali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi ai coniugi Luca Floris e Luisa Salaris, di Sassari, è stata sospesa dal tribunale dei minori la potestà genitoriale e 8 dei loro 10 figli, di età compresa tra i tre e i diciassette anni, sono stati allontanati dalla loro abitazione e trasferiti in un istituto di Senori;

la famiglia Floris vive precariamente in una abitazione di due stanze, dotata di servizi inagibili;

l'economia familiare ha come unica risorsa il lavoro durissimo, senza risparmio di tempo e di energia, della madre che fa la pulizia delle scale in alcuni condomini;

il signor Floris è disoccupato da numerosi anni, soffre di turbe psichiche che non gli consentono una vita di relazione, rifiuta le visite mediche;

qualche tempo fa alla famiglia Floris è pervenuta una ingiunzione di pagamento di otto milioni per il consumo di acqua potabile e poiché la somma non è stata versata, il comune ha provveduto a sospendere l'erogazione; attualmente l'abitazione riceve l'acqua da un allaccio provvisorio reso possibile dalla benevolenza di una vicina di casa;

l'allontanamento degli otto bambini è avvenuto, per scelta dell'assessorato ai servizi sociali, in assenza della madre, con un intervento dell'assistente sociale del comune, che era accompagnata dai carabinieri;

il comune non ha provveduto a mettere a disposizione delle macchine e il trasferimento è avvenuto con un cellulare dei carabinieri;

attualmente il comune di Sassari paga una retta di 4 milioni e 800.000 lire al mese all'istituto che ospita i bambini;

questo caso drammatico era conosciuto da molto tempo dal comune di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

Sassari, che non ha posto in essere alcun intervento preventivo e di sostegno rivolto alla famiglia Floris —:

quale valutazione si dà dei fatti descritti;

se non si ritenga che l'intervento che ha allontanato i bambini dai loro genitori potesse avvenire in modo più umano e rispettoso della loro dignità e dei loro affetti;

se non si ritenga che si potessero attuare nel corso di questi anni interventi sociali di sostegno, anche economico, per garantire la permanenza all'interno della famiglia dei bambini, ai quali non mancava l'affetto della madre, pure oberata da una fatica disumana;

se non si dovesse mettere in atto per tempo un intervento di sostegno e di cura verso il genitore, la cui sofferenza psichica ha fortemente condizionato i rapporti all'interno della famiglia;

se questa drammatica vicenda, che non è certo un caso isolato, non riproponga in termini urgenti l'esigenza del riordino dell'assistenza e della destinazione di consistenti risorse per la creazione di un sistema di sicurezza sociale davvero in grado di operare un monitoraggio sul territorio e di realizzare la prevenzione delle forme vecchie e nuove di povertà e di emarginazione;

se non si ritenga di dover tradurre in concreto l'affermazione di principio circa il valore sociale della maternità, che reclama la creazione ed il funzionamento di una vasta rete di consultori familiari, dei quali la gran parte del territorio nazionale è tutt'oggi sprovvista, e di servizi socio-assistenziali per l'infanzia;

quali interventi immediati i Ministri competenti intendano promuovere o favorire. (5-02120)

CECCHETTO COCO, VESCE, BASSI MONTANARI, FINOCCHIARO FIDELBO, DIAZ, CAPIELLO, MODUGNO, ANSELMI, RECCHIA, GRAMAGLIA, RIVERA. PEDRAZZI CIPOLLA. ARNA-

BOLDI, FRONZA CREPAZ, CIMA, BALBO, LEVI BALDINI, FACCIO, TADDEI, MASINA, SAVIO, MARTINI, BENEVELLI, BIANCHI BERETTA, ORLANDI, DI PRISCO, MAZZUCONI, TRABACCHI, BEVILACQUA, RUSSO FRANCO, PROCCACCI, SANNA, BREDI, COSTA SILVIA e ROSINI. — Ai Ministri della sanità e per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che:

fin dal 1985 è stata attivata presso l'ospedale « Chiarenzi » di Zevio (VR) una sala parto « familiare » dove, in accordo con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità l'assistenza alla nascita è stata garantita in modo rispettoso, non violento, non invasivo, « demedicalizzato » e altamente professionale;

questo tipo di assistenza è stato reso possibile dall'impegno decennale e dalle convinzioni profonde del primario del reparto, professor Emo Padovani, e di tutta l'équipe dei medici e delle ostetriche;

l'ospedale è divenuto in questi anni un punto di riferimento in Italia ed un modello di come, in concreto, avviare, promuovere ed attuare l'umanizzazione del parto in una struttura sanitaria pubblica, parto visto quale momento unico e specialissimo per la vita della donna, del suo compagno e del neonato. Infatti, sono state introdotte novità importanti come la già richiamata sala parto « familiare », l'allattamento immediato al seno, il *rooming-in* cioè la possibilità per la donna di avere accanto a sé il proprio figlio durante tutto il periodo della degenza in ospedale (eccettuata la notte);

l'ospedale di Zevio è una delle due strutture con reparto ostetrico dell'USL 27 veneta e il numero di parti effettuati presso il Chiarenzi è sempre stato in aumento nonostante il calo demografico della regione e la perifericità dell'ospedale (la località è poco distante da Verona che è sede universitaria di noti, capienti e attrezzatissimi ospedali), proprio per il costante afflusso di persone anche non residenti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

da una statistica del 1989 su 800 parti effettuati nei modi suddetti nel periodo 1° gennaio 1987-31 agosto 1988 il 95,5 per cento sono stati spontanei; l'1 per cento indotti; l'1,2 per cento pilotati; il 2,2 cesarei. Nel periodo 1° gennaio 1989-31 agosto 1989 la statistica si è modificata: 80,2 per cento parti spontanei; 4,8 per cento parti indotti; 5 per cento parti pilotati con applicazione di ventosa ostetrica e 10 per cento di cesarei;

il 1° settembre 1989 è andato in pensione per raggiunti limiti di età il professor Emo Padovani ed è stato sostituito dal professor Antonio Vivan, primario ostetrico anche presso l'ospedale di Bovolone (VR);

a Zevio fino al 1° settembre 1989 era compito delle ostetriche accogliere la partoriente e assisterla in sala parto con una presenza costante e discreta durante tutto il travaglio e solo al momento della nascita si affiancavano anche un medico ed un'infermiera;

nel periodo 1° gennaio 1990-12 marzo 1990 questo tipo di assistenza non è stata più possibile e le statistiche mostrano come il numero dei parti spontanei si sia ridotto al 58 per cento mentre sono aumentati i parti indotti (12,7 per cento); quelli pilotati con applicazione di ventosa ostetrica (6 per cento) e i tagli cesarei sono più che raddoppiati (22 per cento);

la mortalità perinatale registrata al Chiarenzi dal 1985 alla data del pensionamento del professor Emo Padovani è stata la più bassa della provincia (dati del reparto);

si è svolta a Zevio il 31 marzo una manifestazione di 500 persone, in prevalenza donne e bambini provenienti da tutte le province del Veneto che rivendicava la continuità di una nascita senza violenza; la manifestazione era indetta da numerose associazioni che operano nel Veneto in favore del parto naturale;

durante la manifestazione è stata consegnata una petizione, sottoscritta da

2500 persone al presidente dell'USL 27 Gianfranco Arcaini in cui si richiede di « non chiudere l'unica esperienza ostetrica istituzionale della provincia in cui si rispettavano le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per quanto riguarda la nascita » -;

se i fatti siano a conoscenza dei Ministri e corrispondano al vero;

se i Ministri non valutino criticamente il fatto che, di fronte alle contestazioni mosse al reparto di repentino cambiamento di indirizzo nelle metodiche di assistenza alla nascita un sanitario dello stesso ospedale abbia dichiarato che « l'unico cambiamento intervenuto è stato il tentativo messo in atto dai medici di riappropriarsi di un potere che la precedente conduzione aveva delegato a personale non sufficientemente preparato a garantire il buon esito delle nascite », riferendosi al ruolo delle ostetriche, diffondendo quindi notizie non veritiere di immutata gestione del reparto e dando un giudizio pesantemente negativo della gestione del professor Emo Padovani, senza tener conto che l'assistenza al parto fisiologico è mansione, anche in ospedale, propria delle ostetriche;

se non intendano intervenire perché l'esperienza di Zevio che risponde a precise esigenze delle donne e del movimento non violento possa continuare con lo stile della precedente gestione del reparto. (5-02121)

SAVINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che nelle ultime settimane alcune comitive studentesche in viaggio d'istruzione sono state coinvolte in tragici incidenti stradali ed altre sono incappate in episodi di grave disorganizzazione;

che ormai tali viaggi sono divenuti un costume seguito da tutte le scuole e/o classi;

che i viaggi sono concentrati nell'ultima fase del periodo consentito, proprio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

per il prevalere dell'aspetto turistico su quello culturale;

che l'elevato numero di comitive e la loro concentrazione temporale determinano, di per sé, un elevato incremento del traffico proprio in coincidenza con la stagione turistica più affollata;

e che da tutte queste coincidenze scaturisce un evidente incremento delle percentuali di rischio -:

se non intenda dettare tempestive e chiare direttive per assicurare che tali viaggi siano programmati in stretta correlazione con la didattica e con i relativi obiettivi formativi, ed in maniera da evitare: a) la concentrazione temporale dimostratasi pericolosa; b) l'improvvisazione organizzativa ed i conseguenti disagi logistici; c) la discriminazione operata in questi frangenti nei confronti degli studenti privi di mezzi. (5-02122)

SODDU, GEI, CHIRIANO, MAZZUCONI, CIOCCI CARLO ALBERTO e FRASSON. — *Al Vicepresidente del Consi-*

*glio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

recentemente ha rilasciato dichiarazioni manifestando l'opportunità di utilizzare le Forze Armate per prevenire l'ingresso abusivo di cittadini extra-comunitari nel territorio nazionale, creando nell'opinione pubblica il convincimento che la situazione sia diventata incontrollabile;

lo strumento dell'assoggettamento al regime del visto per gli ingressi dai paesi extra-comunitari non è ancora stato realizzato -:

quali siano le motivazioni del ricorso a misure gravi ed eccezionali quali quelle dell'utilizzo delle Forze Armate;

quale sia l'entità presunta degli ingressi abusivi;

quale sia lo stato di attuazione del decreto-legge n. 416;

quali siano gli interventi ordinari possibili per dare effettiva attuazione al decreto recentemente convertito in legge. (5-02123)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**TAGLIABUE e STRUMENDO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che il Ministro della sanità ha più volte sostenuto che i « partiti non devono occupare la gestione dei servizi sanitari » — quali criteri sono stati adottati per la nomina dei rappresentanti del Ministero della sanità nei consigli di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, essendo risultato nelle apposite commissioni parlamentari, che dovevano esprimere il parere, che i *curricula* dei candidati erano spesso basati su titoli di partito, e in particolare, come le asserzioni del Ministro possano conciliarsi con la nomina di rappresentanti liberali negli organi amministrativi di vari enti-sanitari, fra i quali: l'Istituto superiore di sanità, gli ospedali neurologico Besta, Policlinico di Milano, S. Matteo di Pavia - Istituto di cura e di ricerca a carattere scientifico. (4-19259)

**FORMIGONI e PORTATADINO.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che numerose difficoltà hanno impedito lo svolgimento della edizione '90 della mostra internazionale dell'arredamento nei locali della Villa Reale di Monza —:

se non ritenga inopportuno negare alla mostra MIA un nulla-osta (sempre accordato dal Governo e dalla Soprintendenza negli ultimi quarantacinque anni) in assenza di ogni altra decisione sull'importante complesso Piermariniano;

se e come intenda risolvere la questione relativa alla proprietà della Villa Reale alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 4 aprile 1989 (Sez. III n. 1221/84) che così recita: « in conclusione la legge n. 544 del 1935 deve ritenersi tuttora operante e sembra a questa

sezione che le amministrazioni statali e i comuni interessati abbiano ormai la possibilità di concordare rapidamente le modalità e le condizioni da stabilirsi nello speciale atto di cessione, tra le quali assume particolare rilievo la garanzia dei mezzi finanziari necessari alla gestione e valorizzazione del complesso, secondo quanto indicato nell'articolo unico della legge stessa, per preservare e valorizzare un monumento artistico di rara bellezza, quale è l'insieme costituito dal Palazzo e dal Parco dell'ex Villa Reale di Monza »;

se e quando ritenga di poter ricevere il sindaco di Monza che ha più volte chiesto un incontro;

se risulti vero che dei due miliardi stanziati con la legge n. 449 del 1987 per la Villa Reale, ben 1.200.000.000, siano stati destinati dalla Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali di Milano al rifacimento degli intonaci della facciata della ex Villa Reale; se ciò rispondesse al vero si chiede se tale intervento è stato concordato con le amministrazioni comunali di Monza e Milano; se in ogni caso non ritenga che sarebbe stato più coerente utilizzare tale cifra per lo studio e la creazione di impianti tecnologici e in particolare di risanamento climatico atti a preservare i pochi e per altro discutibili restauri, eseguiti negli anni passati dalla Soprintendenza ai beni architettonici in modo sporadico e sordinato;

quale sia la destinazione degli ulteriori 800 milioni;

se e perché la Soprintendenza ai beni architettonici abbia ordinato al comune di Monza nel 1983 di chiudere e sgombrare la Pinacoteca posta nell'ala nord dell'ex Villa Reale;

se si è preso visione del progetto elaborato, per conto dell'amministrazione monzese, dallo Studio Albini Helg Piva Architetti Associati in Milano, che prevede la ristrutturazione dell'ala nord della Villa Reale quale sede di un museo dell'ottocento lombardo e delle Civiche Raccolte d'Arte e Storia. Tale progetto è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

stato peraltro presentato al professor Sissini direttore generale del Ministero per i beni culturali ed ambientali sin dal 27 novembre del 1987;

se non ritenga urgente convocare le diverse parti interessate e precisamente il Ministero delle finanze, i comuni di Monza e Milano e il Soprintendente ai beni architettonici e ambientali al fine di trovare una soluzione per tale monumento così che si possa dare il via al suo definitivo recupero, senza perdere tra l'altro, la possibilità di accedere ai fondi FIO. (4-19260)

POLVERARI e PIRO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che —

il Governo ha varato il decreto-legge collegato alla Finanziaria '90 per il riordinamento del servizio sanitario nazionale e per il contenimento della spesa sanitaria;

tra tagli alla spesa e incremento delle entrate si prevede un calo del fabbisogno delle USL per il '90 di oltre 2.000 miliardi di lire e il contratto del comparto sanità, dal gennaio '91, sarà regolamentato dal diritto privato;

verrà soppresso il fondo sanitario interregionale in base all'articolo 1 del decreto-legge in questione;

verrà introdotta l'assistenza indiretta per le prestazioni che non possono essere soddisfatte in ambito pubblico;

in Italia le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA e per regio decreto del 1934, i terapisti della riabilitazione non sono considerati come personale sanitario, anche se ciò contrasta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 — ripartizione dei ruoli — che determina lo stato giuridico del personale delle USSL e che colloca i terapisti della riabilitazione nel ruolo sanitario —

se giudichi opportuno intervenire, per poter quantomeno chiarire perché i dipendenti pubblici vengono considerati sanitari, mentre i liberi professionisti non

sono contemplati in questa categoria e perché, in base ad una circolare del Ministero delle finanze si afferma che il terapeuta della riabilitazione deve pagare l'IVA, determinando, inevitabilmente, un aumento delle tariffe nei confronti dei pazienti. (4-19261)

CALDERISI, VESCE, FACCIO, MELINI, ZEVI, d'AMATO LUIGI, STANZANI GHEDINI, MODUGNO, AZZOLINA, TEODORI, RUTELLI, NEGRI, MATTIOLI, ANDREIS, SCALIA, SALVOLDI e RONCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

venerdì 23 marzo i giudici de L'Aquila chiusero l'istruttoria contro Enzo Lombardi, sindaco della città, e contro l'ex assessore ai lavori pubblici Mucciante, entrambi esponenti della DC rinviandoli a giudizio per abuso d'ufficio in merito all'assegnazione di un appalto per la costruzione di una scuola;

il 27 marzo, con straordinaria rapidità, è stato deciso sempre dal pretore de L'Aquila di fissare il processo il 5 aprile prima della naturale scadenza per la presentazione delle liste elettorali, così come avevano pubblicamente richiesto, non solo i difensori dei due accusati, ma anche gli organismi dirigenti della DC locale;

tanta sospetta celerità si contrappone purtroppo in maniera scandalosa ai cronici ritardi che sono costretti a sopportare i cittadini in attesa di giudizio —:

1) se non ritenga, fermo restando il diritto di tutti gli imputati di venire rapidamente giudicati, che la decisione della magistratura de L'Aquila di concedere una corsia preferenziale a personaggi « eccellenti », per meglio permettere loro di partecipare alla competizione elettorale, concorra a formare pesanti dubbi sull'indipendenza e sulla autonomia di giudizio della stessa;

2) se non ritenga che questo episodio possa rafforzare le accuse lanciate da vari esponenti politici locali sull'esistenza,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

nella città de L'Aquila, di un comitato d'affari in cui sarebbero coinvolti non solo i partiti della maggioranza ma anche imprenditori, funzionari pubblici e persino ambienti del Palazzo di Giustizia;

3) se non ritenga, che la stessa presa di posizione della Federavvocati della città che: « considera indispensabile che i dirigenti degli uffici giudiziari de L'Aquila fughino ogni sospetto di aver voluto in qualche modo favorire chicchessia chiarendo le reali motivazioni della condotta di cui alle notizie suaccennate, auspicando che tale solerzia valga per tutti gli imputati »; sia la dimostrazione di una crescente preoccupazione per l'operato del Palazzo di Giustizia;

4) quali urgenti provvedimenti intenda prendere per ristabilire serenità e fiducia nel Tribunale de L'Aquila.

(4-19262)

CASINI CARLO, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, VOLPONI, ARMELLIN, SARETTA e RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

secondo notizie di stampa l'Organizzazione mondiale della sanità avrebbe « autorizzato » la sperimentazione della pillola abortiva RU 486 nella clinica « Mangiagalli » di Milano e presso gli ospedali per le microcitemie di Cagliari su donne in gravidanza quando vi sia pericolo di malformazioni del figlio;

ovviamente, nessuna autorizzazione può essere data dall'OMS ad attività di presidi sanitari italiani;

l'esigenza di sperimentazione dimostra la non provata innocuità del prodotto e, pertanto, appare inaccettabile la sperimentazione sull'uomo —:

1) se qualche organo dello Stato e in particolare il Ministero della sanità abbia dato qualche autorizzazione;

2) se, in rapporto alle notizie di stampa, l'OMS abbia in effetti assunto

qualche iniziativa o chi, in Italia, l'abbia sollecitata;

3) chi finanzi l'eventuale attività di sperimentazione e per quali importi;

4) quale sia il programma di sperimentazione e a quale fine esso tenda;

5) quali procedure e garanzie siano previste per accertare le malformazioni del feto e fino a quale epoca gestazionale siano previste le sperimentazioni;

6) quali garanzie siano previste perché siano rispettate le procedure della legge 194 del 1978, anche in ordine alla scelta della madre ed agli interventi diretti ad evitare l'interruzione volontaria della gravidanza. (4-19263)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà messa in pagamento negli USA la pensione definitiva al signor Carlo Letterio nato a Il Cairo (Egitto) il 5 ottobre 1921, numero di iscrizione 3205528, che dal 1986 seguita a percepire il trattamento pensionistico provvisorio. (4-19264)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato delle seguenti pratiche di pensione di guerra intestate a:

Mario Pedro Salvietti, nato a La Paz (Bolivia) il 27 marzo 1923, residente a La Spezia;

Giulio Ferrari, nato a Pieve di Zignago (La Spezia) il 23 gennaio 1918, residente a Genova. (4-19265)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale della signora Giuseppa Tognoloni nata a Gubbio (Perugia) il 28 marzo 1922, residente in Australia, in trattazione presso il reparto convenzioni internazionali della sede regionale INPS di Ancona. (4-19266)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che la scuola italiana « Associazione civile Agustin Codazzi » di Caracas (Venezuela) è nata con lo scopo di rendere possibile frequentare regolari corsi scolastici in italiano ai figli dei nostri connazionali colà emigrati;

che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione;

che riceve notevoli contributi dallo Stato italiano;

che ha 2 presidi (due) e alcuni professori sempre a spese dello Stato italiano;

che l'attuale sede della scuola è degnissima e proprietà della stessa Associazione, acquistata grazie ai proventi della vendita di un terreno donato da un nostro connazionale —

se si è a conoscenza: che nella scuola funziona anche un liceo locale con programmi locali (Bachirellato), e la scuola elementare italiana limita l'insegnamento della nostra lingua a 4-5 ore settimanali, adottando programmi scolastici venezuelani, e comportando di conseguenza grossi problemi per i ragazzi che dovranno frequentare le medie e poi il liceo; che i genitori degli alunni italiani lamentano l'esosità delle rette e il non riconoscimento dei titoli dovendo, chi ottiene la maturità, frequentare o l'Università in Italia o in un Paese che li riconosca, e quindi i più, sia pure a malincuore, fanno proseguire gli studi ai figlioli in scuole locali; che i contributi che arrivano dallo Stato italiano in gran parte vengono dirottati sul « Bachirellato », — che dispone di un gran numero di personale docente e non — tanto che in questo le rette sono inferiori a quelle che assurdamente si pagano per la frequenza del liceo italiano pari alle rette di un qualsiasi ottimo istituto privato locale; che gli amministratori della scuola « Agustin Codazzi » hanno indetto un concorso

per il progetto di una nuova sede, e starebbero per chiedere un notevole contributo all'Italia per realizzarlo; che senza il liceo locale la scuola è in grado di ospitare almeno 800 alunni italiani e problemi di spazio esistono soltanto per quello venezuelano, il quale dovrebbe essere ampliato a nostre spese mentre in esso le rette sono più basse che per la scuola italiana.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga indispensabile per il rafforzamento della cultura e per la vita stessa della scuola italiana in Venezuela che:

i contributi che vengono mandati per la scuola italiana soltanto per questa si utilizzino anche per contenere le rette a carico degli alunni figli dei nostri connazionali;

si trovi la maniera di far avere i testi scolastici almeno allo stesso prezzo di questi in Italia;

si ottenga dalle autorità venezuelane il riconoscimento dei titoli rilasciati *in loco* dalle scuole italiane. (4-19267)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere se non si ritenga una evidente discriminazione il diverso trattamento riservato negli Stati Uniti d'America ai pensionati italiani già dipendenti statali rispetto i pensionati dell'INPS. Infatti, dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 17 aprile 1984 ed entrata in vigore il 30 dicembre 1985, sono esclusi i già appartenenti alle funzioni pubbliche che, pertanto vedono le loro magre pensioni doppiamente tassate, in Italia e negli USA.

Considerato l'esiguo numero di connazionali residenti all'estero pensionati dello Stato italiano e pertanto la scarsa incidenza sull'Erario dal mancato pagamento dell'imposta, l'interrogante chiede di conoscere se non si pensi, per un criterio di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

giustizia e parità fra cittadini, di ovviare alla suddetta discriminazione soprattutto in considerazione del fatto che i pensionati del Tesoro, subendo la doppia tassazione, dimostrano di voler rimanere cittadini italiani come si evince dalla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 19 della già citata Convenzione. (4-19268)

RAUTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso:

che il Centro Sperimentale di Cinematografia è attualmente in regime di commissariamento (Commissario straordinario signora Arcangela (Lina) Wertmuller, che è stata recentemente condannata per comportamento antisindacale nei confronti della Confsal);

che detto Commissario, a causa della sua attività cinematografica, non è in grado di attendere ai suoi compiti;

che dunque l'Ente, affidato al suo direttore generale Alberto Estrafallaces, versa in una gravissima situazione di dissesto con interminabili lavori dai costi esorbitanti (oltre 1 miliardo e mezzo solo per la ristrutturazione della mensa); con impianti fatiscenti quali il teatro di posa distrutto per incuria da un incendio nel 1987 con danni per 20 miliardi e mai più ricostruito; con relazioni sindacali estremamente conflittuali (mancata predisposizione del mansionario dei dipendenti, tesserini magnetici delle presenze lasciati incustoditi); con un funzionario dell'Ente, condannato per essersi appropriato delle pellicole del Centro, mai sospeso dal servizio ed anzi nominato, dal direttore generale membro della commissione del personale! —

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del direttore generale del Centro Sperimentale, il cui mandato scade il prossimo 15 aprile, e la cui gestione appare del tutto inadatta, per una istruzione culturale che godeva di altissimo prestigio internazionale, ridotta ormai alla totale inefficienza. (4-19269)

ARMELLIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, all'articolo 1, comma 1-bis, si prevede che hanno titolo ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano svolto due anni di incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesime, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio;

nello stesso comma si prevede che l'esame venga indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge secondo modalità e criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

si ritiene opportuno dare immediata attuazione al suddetto concorso —:

se il Ministro abbia previsto di fissare con urgenza criteri e modalità nonché la data per l'espletamento dell'esame di cui sopra. (4-19270)

MUNDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che da anni numerosi cittadini hanno inoltrato domanda alla SIP di Cosenza per ottenere, nelle proprie abitazioni di contrada « Salituri », agro del comune di Castrovillari (CS), l'allacciamento del telefono, ma che, a tutt'oggi, ancora non si è proceduto a dare corso ai lavori per la realizzazione della rete telefonica in detta località;

che dal 1986, a più riprese, l'amministrazione comunale di Castrovillari ha sollecitato la soluzione di tale problema

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

ai competenti uffici della SIP, cui è stata inviata anche una petizione popolare;

la località è luogo di villeggiatura lungo la strada provinciale Cassano-Castrovillari, trafficatissima in tutte le ore della giornata e della notte con centinaia di villette;

oltre alle inadempienze verso i privati la SIP non vi ha installato neppure un posto telefonico pubblico -:

se non ritenga di interessare con urgenza i competenti uffici per la soluzione del problema precisando modalità e tempo. (4-19271)

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi del mancato accredito, da parte del Ministero del tesoro, delle somme stanziare dalla legge 47 e che si riferiscono alle calamità del 1987 che hanno colpito il territorio di Catanzaro.

La mancata corresponsione della somma (di lire 100 miliardi) ha creato enormi disagi tra gli imprenditori, molti dei quali hanno dovuto ridurre le attività con ripercussioni negative sul piano economico, fatto estremamente allarmante per un territorio provato da una profonda crisi economica ed occupazionale. (4-19272)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**SERVELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se la sera di martedì 3 aprile, alle ore 20,30 abbia potuto assistere, sul terzo canale della RAI-TV al programma « Terzo grado », che ha avuto come protagonista l'onorevole Gianni De Michelis, nella veste di « imputato » di voler ad ogni costo organizzare l'EXPO a Venezia;

considerato che uno dei testi d'accusa era lo stesso sindaco di Venezia, contrario al progetto, e che nello scontro — tale è stato — con l'onorevole De Michelis sono emersi fatti, retroscena, impegni finanziari, spese, delibere comunali prevaricate o disattese, che hanno posto milioni di spettatori di fronte agli intrugli che da alcuni partiti vengono manipolati nella bassa cucina politica con i danari del contribuente;

si chiede se non ritenga dover acquisire la registrazione della trasmissione per accertare eventuali responsabilità dei partecipanti al programma e di possibili altri, e nello stesso tempo, se non ritenga di disciplinare la partecipazione dei Ministri ai programmi radiotelevisivi, poiché l'altra sera l'immagine dell'onorevole De Michelis era recepita dagli ascoltatori non come quella di un deputato ma del Ministro per gli affari esteri della nostra Repubblica, e se egli deve essere il rappresentante del nostro Paese all'estero, se non sia doveroso provvedere ad un immediato richiamo in modo da salvare nell'opinione della gente un minimo di considerazione nei confronti dei propri rappresentanti. (3-02350)

**DUTTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che con le sentenze n. 617 e n. 618 pubblicate il 30 marzo 1990 il TAR del Lazio ha annullato le circolari ministeriali n. 188 del 25 maggio 1989 e n. 189 del 29 maggio 1989 « nella parte in cui impongono l'obbligo di optare in alternativa all'insegnamento della religione cattolica per una delle tre attività indicate (attività didattiche e formative, attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza del personale docente, attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza dello stesso personale) con esclusione della facoltà per gli alunni non avvalentisi, di lasciare la scuola nelle ore in cui il suddetto insegnamento è impartito »;

che a tale conclusione il TAR del Lazio è pervenuto sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989 che ha interpretato la costituzionalità dell'articolo 9, comma 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dell'articolo 5, lettera b), numero 2, del protocollo addizionale, condizionandola alla piena facoltatività e non alla opzionalità dell'insegnamento della religione cattolica e allo « stato di non obbligo » che deve essere garantito a tutti coloro che non si avvalgono dello stesso;

che secondo notizie diramate dalla stampa il Ministero della pubblica istruzione intenderebbe ricorrere al Consiglio di Stato —

se non intenda soprassedere a tale atto che sembra voglia di proposito trascurare l'autorevolezza della Corte costituzionale e di quanto da essa stabilito nella sentenza 203. (3-02351)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1990

**INTERPELLANZA**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della sanità, dell'interno e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per sapere —

allarmati per le notizie riportate dalla stampa e, peraltro, tratte da referti ufficiali di alcune USL locali, secondo le quali l'acqua distribuita dall'Azienda Municipale, nell'area di Napoli, sarebbe gravemente inquinata e non potabile —:

anzitutto, in modo inequivoco, se sia stata attivata un'indagine dell'Istituto superiore di sanità e quali ne siano le risultanze certe da comunicare, comunque e immediatamente, alla popolazione;

se siano state localizzate le cause dell'inquinamento in atto e le relative re-

sponsabilità, se siano state accertate le dimensioni dei dissesti della rete idrica napoletana e le conseguenze, anche in senso temporale, del disagio;

quali misure straordinarie siano state adottate per fornire alla popolazione acqua per bere e per gli usi alimentari, in modo da non trasformare in un grosso e losco affare di speculazione una drammatica emergenza idrica dell'area già così dolente di Napoli;

quali provvedimenti a breve, medio e lungo periodo si intendono assumere per ripristinare la normalità del vivere civile nell'area partenopea;

quali atti concreti il Governo abbia posto in essere per interrompere l'incredibile catena delle irresponsabilità e per coordinare gli interventi urgenti delle diverse, troppe autorità competenti nella materia.

(2-00946) « Alinovi, Quercini, Taddei, Francese, Geremicca, Nappi, Ridi ».